

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 18

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51° anno

24 gennaio 2008

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
IV <i>Informazioni</i>		
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI		
2008/C 18/01	Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Sanzioni a norma della legislazione nazionale in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3	1
2008/C 18/02	Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Controlli congiunti alle frontiere terrestri esterne comuni a norma dell'articolo 17	10
2008/C 18/03	Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o di portare con sé documenti di identità, ai sensi dell'articolo 21, lettera c)	15
2008/C 18/04	Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) — Obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 21, lettera d)	25

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Sanzioni a norma della legislazione nazionale in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3

(2008/C 18/01)

BELGIO

Queste sanzioni sono previste dall'articolo 3 della legge del 25 aprile 2007, che modifica la legge del 15 dicembre 1980 riguardante l'accesso sul territorio, il soggiorno, lo stabilimento e il ritorno degli stranieri. La legge è stata pubblicata sul *Moniteur Belge* del 10 maggio 2007, e introduce un nuovo articolo 4 bis nella legge del 15 dicembre 1980.

Queste modifiche non sono ancora entrate in vigore. L'articolo 48 della detta legge prevede che debbano entrare in vigore alla data fissata dal re, e al più tardi il primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello della pubblicazione della legge sul *Moniteur Belge*.

«Articolo 4 bis

1. Alle frontiere esterne, nell'accezione degli accordi internazionali sull'attraversamento delle frontiere esterne vincolanti per il Belgio o della legislazione europea, l'ingresso e l'uscita dal paese devono avvenire ai valichi di frontiera autorizzati e durante gli orari di apertura stabiliti, indicati presso tali valichi di frontiera.

2. I cittadini stranieri devono esibire spontaneamente i documenti di viaggio all'ingresso e all'uscita dal paese.

3. Il cittadino straniero che viola l'obbligo menzionato al paragrafo 1 può essere punito con un'ammenda di 200 EUR inflitta dal ministro o da un suo rappresentante.

Se la violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1 è dovuta a negligenza del vettore, il vettore e il cittadino straniero sono tenuti in solido al pagamento dell'ammenda.

La decisione che infligge l'ammenda è immediatamente esecutiva, indipendentemente da una sua eventuale impugnazione.

Le persone giuridiche sono civilmente responsabili del pagamento dell'ammenda amministrativa inflitta ai propri dirigenti, quadri, dipendenti o agenti.

L'ammenda può essere pagata depositando la somma dovuta presso la Cassa depositi e prestiti.

4. Il cittadino straniero o il vettore che intende impugnare la decisione del ministro o del suo rappresentante deve presentare un ricorso scritto al Tribunale di primo grado entro un mese dalla notifica della decisione.

Se il Tribunale di primo grado ritiene il ricorso ammissibile e fondato, la somma pagata o depositata è restituita.

Il Tribunale di primo grado è chiamato a pronunciarsi entro un mese dalla presentazione del ricorso.

Il testo del primo comma del presente paragrafo è incluso nella decisione che infligge l'ammenda amministrativa.

5. In caso di insolvibilità del cittadino straniero o del vettore, la decisione dell'agente competente o la sentenza del Tribunale di primo grado passata in giudicato è notificata all'*Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines*, al fine di avviare il recupero dell'ammenda amministrativa.

6. Se il cittadino straniero, il vettore o il suo rappresentante ha depositato la somma per il pagamento dell'ammenda amministrativa presso la Cassa depositi e prestiti e non ha presentato ricorso al Tribunale di primo grado entro il termine indicato, la somma depositata diventa proprietà dello Stato.»

BULGARIA

Ai sensi dell'articolo 279, paragrafo 1, del codice penale, «chiunque entri o esca dal paese attraversando la frontiera senza autorizzazione del servizio pubblico responsabile o, pur essendo in possesso di tale autorizzazione, attraversi la frontiera in un luogo non designato a tale scopo è punibile con la reclusione fino a cinque anni e con un'ammenda da cento a trecento lev».

La recidiva è una circostanza aggravante. In caso di recidiva il reato è punibile con la reclusione da uno a sei anni e con un'ammenda da cento a trecento lev.

REPUBBLICA Ceca

La Repubblica ceca ha introdotto nella sua legislazione sanzioni per l'attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono elencate nell'articolo 157 della legge n. 326/1999 relativa al soggiorno degli stranieri nella Repubblica ceca.

Articolo 157

1. Commette reato il cittadino straniero che:

- a) attraversa la frontiera al di fuori dei valichi di frontiera;
- b) utilizza impropriamente un documento di viaggio (articolo 108) rilasciato a un altro cittadino straniero o un documento di viaggio rilasciato ai sensi di disposizioni speciali;
- c) si sottrae ai controlli sul soggiorno o ai controlli di frontiera;
- n) attraversa la frontiera a un valico di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti o in violazione dello scopo per il quale è stato istituito il valico di frontiera.

2. Per i reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), può essere inflitta un'ammenda fino a 10 000 CZK; per i reati di cui al paragrafo 1, lettere da f) a n), può essere inflitta un'ammenda fino a 5 000 CZK; per i reati di cui al paragrafo 1, lettere da o) a w), può essere inflitta un'ammenda fino a 3 000 CZK.

DANIMARCA

A norma dell'articolo 38, paragrafo 3, della legge sugli stranieri, l'ingresso e l'uscita da un paese che non ha aderito all'accordo di Schengen possono avvenire soltanto ai valichi di frontiera autorizzati e durante gli orari di apertura stabiliti.

A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, punto 1, lo straniero che entra nel paese senza passare attraverso i controlli del passaporto o al di fuori degli orari di apertura del valico di frontiera è punibile con un'ammenda o con la reclusione fino a 6 mesi.

GERMANIA

Articolo 98, paragrafo 3, punto 2 in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1 e l'articolo 98, paragrafo 5, della legge in materia di soggiorno (AufenthG).

Articolo 98 — Sanzioni pecuniarie

1. È passibile di ammenda chiunque commetta, per negligenza, uno degli atti di cui all'articolo 95, paragrafo 1, punti 1 o 2 oppure paragrafo 2, punto 1, lettera b).

2. È passibile di ammenda chiunque:

- 1) in violazione dell'articolo 4 paragrafo 5 prima frase, non produca la documentazione richiesta;
- 2) in violazione dell'articolo 13 paragrafo 1 seconda frase, non si sottoponga alle verifiche di polizia previste per l'attraversamento delle frontiere; oppure chi
- 3) in violazione dell'articolo 48, paragrafo 1, o dell'articolo 48, paragrafo 3 prima frase, non esibisca, non consegna o non affidi provvisoriamente, ovvero non lo faccia nei termini impartitigli, un attestato o un documento ivi citato.

3. È passibile di ammenda chiunque, per negligenza o intenzionalmente,

- 1) contravvenga a un obbligo cui sarebbe in grado di conformarsi, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase, o articolo 12, paragrafo 4, oppure ad una restrizione territoriale ai sensi dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, o articolo 61, paragrafo 1, prima frase;
- 2) in violazione all'articolo 13, paragrafo 1, entri nel territorio federale o ne esca al di fuori dei valichi di frontiera autorizzati o al di fuori degli orari di apertura stabiliti, oppure non sia in possesso del passaporto o di un documento sostitutivo;
- 3) contravvenga a un obbligo cui sarebbe in grado di conformarsi ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, dell'articolo 54 bis, paragrafo 1, seconda frase, o articolo 54 bis, paragrafo 3, o ancora dell'articolo 61, paragrafo 1, seconda frase;
- 3a) in violazione dell'articolo 54 bis, paragrafo 1, prima frase, non effettui la dichiarazione di residenza, non la compili correttamente o non la presenti entro i termini;
- 4) in violazione dell'articolo 80, paragrafo 4, non presenti una delle domande ivi citate; o
- 5) contravvenga all'obbligo, di cui all'articolo 99, paragrafo 1, punto 7), o articolo 99, paragrafo 10, nella misura in cui tale inadempienza ricada sotto la presente disposizione in materia di sanzioni pecuniarie.

4. I casi di cui al paragrafo 2, punto 2 e al paragrafo 3, punto 2, sono eseguibili per tentato illecito amministrativo.

5. L'illecito è punibile nei casi di cui al paragrafo 2, punto 2, con un'ammenda fino a 5 000 EUR, nei casi di cui al paragrafo 1, al paragrafo 2, punto 1, al paragrafo 3 e al paragrafo 3, punto 2, con un'ammenda fino a 3 000 EUR, e nei rimanenti casi con un'ammenda fino a 1 000 EUR.

6. L'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo sullo status giuridico dei profughi resta impregiudicato.

Articolo 13 — Attraversamento della frontiera

1. L'ingresso nel territorio federale e l'uscita da esso sono consentiti solo ai valichi di frontiera autorizzati e negli orari di apertura stabiliti, salvo eccezioni in forza di altre disposizioni di legge o per accordi tra Stati. All'atto dell'ingresso o dell'uscita gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto riconosciuto e valido o di un documento sostitutivo del passaporto a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, essi sono tenuti a sottoporsi alle verifiche di polizia sul traffico in transito alle frontiere.

2. A un valico di frontiera autorizzato uno straniero si intende entrato nel territorio federale, quando ha attraversato la frontiera e ha passato il valico. Se le autorità incaricate di effettuare le verifiche di polizia sul traffico in transito alle frontiere lasciano che uno straniero attraversi il valico di frontiera per un determinato scopo provvisorio, prima della decisione sul respingimento (articolo 15 della presente legge, articoli 18, 18 bis della legge sulla procedura d'asilo) oppure durante la preparazione, la messa in atto e l'esecuzione di questo provvedimento, non si tratta di ingresso ai sensi della prima frase, finché le autorità competenti sono in grado di controllare il soggiorno dello straniero. Negli altri casi lo straniero si considera entrato nel territorio federale quando ha attraversato la frontiera.

ESTONIA

L'attraversamento illegale della frontiera o della frontiera provvisoria della Repubblica di Estonia è punibile ai sensi dell'articolo 258 del codice penale [pubblicato nella *Riigi Teataja* (Gazzetta statale estone) I 2001, 61, 364; 2007, 2, 7].

Codice penale

Articolo 258. Attraversamento illegale della frontiera o della frontiera provvisoria della Repubblica di Estonia

1. L'attraversamento illegale della frontiera o della frontiera provvisoria della Repubblica di Estonia, se commesso:

- 1) in spregio a un segnale o ordine di arresto di un agente di frontiera;
- 2) da un gruppo di persone;
- 3) utilizzando un mezzo di trasporto in un luogo non destinato all'attraversamento;
- 4) e se il trasgressore è già stato punito per un illecito dello stesso tipo è punibile con una sanzione pecuniaria o con la reclusione fino a un anno.

2. Lo stesso illecito, se commesso:

- 1) con l'uso della forza; oppure
- 2) causando gravi danni alla salute

è punibile con la reclusione da 4 a 12 anni.

La violazione del regime di attraversamento delle frontiere e l'attraversamento illegale della frontiera o della frontiera

provvisoria della Repubblica di Estonia sono punibili con le sanzioni indicate all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della legge nazionale sulle frontiere [pubblicata nella *Riigi Teataja* (Gazzetta ufficiale estone) I 1994, 54, 902; 2006, 26, 191].

Articolo 17. Violazione del regime di attraversamento delle frontiere

La violazione del regime di attraversamento delle frontiere è punibile con un'ammenda fino a 200 unità di ammenda.

Attraversamento illegale della frontiera o della frontiera provvisoria della Repubblica di Estonia

L'attraversamento illegale della frontiera o della frontiera provvisoria della Repubblica di Estonia è punibile con un'ammenda fino a 200 unità.

GRECIA

L'articolo 83 della legge 3386/2005 prevede l'imposizione di sanzioni per l'attraversamento illegale delle frontiere. I cittadini di paesi terzi che entrano o tentano di entrare nel territorio greco senza adempiere alle formalità di legge sono punibili con la reclusione non inferiore a tre mesi e un'ammenda di 1 500 EUR.

SPAGNA

La legge spagnola disciplina tali casi e dispone sanzioni commisurate come segue.

- 1) *Cittadini stranieri intercettati nel tentativo di entrare illegalmente nel paese a un valico di frontiera non autorizzato o al di fuori degli orari di apertura stabiliti.*

In tali casi l'articolo 58 della legge organica 14/2003, del 20 novembre 2003, recante modifica alla legge organica 4/2000, dell'11 gennaio 2000, sui diritti e sulle libertà dei cittadini stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, modificata dalla legge organica 8/2000, del 22 dicembre 2000, prevede l'istituto del respingimento; tale sanzione si applica ai casi di cittadini stranieri che tentano di entrare illegalmente nel paese ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, lettera B), del regio decreto 2393/2004, ossia ai cittadini stranieri intercettati alla frontiera o in sua prossimità.

Il respingimento di cittadini stranieri consiste nel loro rimpatrio nel paese di origine o di provenienza mediante una procedura amministrativa diversa e più veloce rispetto a quella di espulsione.

- 2) *Cittadini stranieri entrati illegalmente e intercettati nel territorio spagnolo:*

In applicazione dell'articolo 53 della legge organica 14/2003 trattasi di reato punibile con l'espulsione dal territorio della Spagna, ai sensi dell'articolo 57 della medesima legge.

FRANCIA

La legislazione francese relativa a tali sanzioni è prevista agli articoli L. 621-1 e L.621-2 nonché R. 621-1 del CEDESA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), che si applicano in generale quando un cittadino di un paese terzo viola le norme di ingresso e soggiorno nel territorio francese.

Tali articoli prevedono la reclusione di un anno e un'ammenda pari a 3 750 EUR. Inoltre, il cittadino straniero condannato può essere sottoposto al divieto di ingresso nel territorio francese per un periodo massimo di un anno.

ITALIA

L'articolo 1 della legge n. 1278, del 24 luglio 1930, punisce con un'ammenda chiunque, benché fornito di passaporto o di documento equipollente, nell'espatriare si sottragga ai controlli prescritti dalle leggi.

La legge n. 1185/67 (norme sui passaporti), nell'articolo 24 dispone sanzioni amministrative per chiunque esca dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto valido o di altro documento equipollente (espatrio clandestino).

L'articolo prevede inoltre due circostanze aggravanti:

- l'espatrio senza documenti validi, se il passaporto è stato negato o ritirato,
- l'espatrio senza documenti validi, se la persona viola le norme sull'espatrio, punito con l'arresto o una sanzione amministrativa.

CIPRO

La legge sugli stranieri e sull'immigrazione (L 178 (I)/2004), cap. 105, sezione 19, paragrafo 2, stabilisce che qualsiasi immigrante che entra illegalmente nella Repubblica di Cipro commette un reato ed è punibile con la reclusione fino a tre anni o con un'ammenda non superiore a cinquecento lire sterline cipriote o con entrambe le sanzioni, a meno che dimostri:

- a) che è entrato legalmente nel territorio della Repubblica prima dell'entrata in vigore di tale legge;
- b) che, una volta entrato nel territorio della Repubblica per via aerea e non essendo stato in precedenza sottoposto a divieto di ingresso, stava per presentarsi al funzionario di immigrazione più vicino;
- c) che è in possesso di una licenza o di un permesso di soggiorno nella Repubblica rilasciato in applicazione della suddetta legge o di qualsiasi altro regolamento emanato a norma della stessa o di altri leggi; oppure
- d) che, se la licenza o il permesso di cui sopra sono scaduti o sono stati revocati, non ha avuto una ragionevole opportunità di lasciare la Repubblica.

LETTONIA

L'articolo 194 del codice sugli illeciti amministrativi della Repubblica di Lettonia prevede, in caso di violazione delle norme in materia di attraversamento delle frontiere, zone di frontiera, controlli di frontiera o valichi di frontiera, la denuncia o un'ammenda fino a 150 LVL o la custodia amministrativa fino a 15 giorni.

L'attraversamento illegale volontario della frontiera è punibile con una sanzione da 50 a 250 LVL.

Ai sensi dell'articolo 284 del codice penale della Repubblica di Lettonia, chi intenzionalmente attraversa la frontiera in modo illegale e ricommette lo stesso reato entro un anno è punibile con la reclusione fino a tre anni, con l'arresto o con un'ammenda non superiore a sessanta volte il salario mensile minimo.

LITUANIA

A seconda della gravità dell'illecito, l'attraversamento illegale delle frontiere è sanzionato con un'ammenda da 250 a 500 LTL o con la reclusione fino a 2 anni.

Se l'attraversamento illegale delle frontiere è connesso con il traffico di esseri umani, a seconda della gravità dell'illecito, la sanzione può arrivare fino a 10 anni di reclusione.

Estratto del codice sugli illeciti amministrativi della Repubblica di Lituania

Articolo 205 paragrafo 2 Attraversamento illegale delle frontiere per negligenza

L'attraversamento illegale delle frontiere per negligenza è punito con un'ammenda da 250 a 500 LTL.

Estratto del codice penale

Articolo 291. Attraversamento illegale delle frontiere

1. Chiunque attraversi illegalmente la frontiera è punibile con un'ammenda, con l'arresto o con la reclusione fino a 2 anni.

2. Lo straniero entrato illegalmente nella Repubblica di Lituania con l'intenzione di chiedere asilo non incorre nelle conseguenze penali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Lo straniero che ha commesso un illecito di cui al paragrafo 1 del presente articolo con l'intenzione di entrare illegalmente in un paese terzo dal territorio della Repubblica di Lituania non incorre nelle conseguenze penali di cui al paragrafo 1 del presente articolo se, nei modi prestabiliti, è respinto dalla Repubblica di Lituania nel paese dal cui territorio ha attraversato illegalmente la frontiera della Repubblica di Lituania oppure nel paese di cui è cittadino.

Articolo 292. Traffico illegale di persone attraverso la frontiera

1. Chiunque abbia trasportato illegalmente uno straniero senza permesso di soggiorno permanente nella Repubblica di Lituania attraverso la frontiera della Repubblica di Lituania, o abbia trasportato o dato rifugio nel territorio della Repubblica di Lituania a uno straniero che ha attraversato illegalmente la frontiera della Repubblica di Lituania, è punibile con un'ammonizione, con l'arresto o con la reclusione fino a 6 anni.

2. Chiunque commetta l'illecito di cui al paragrafo 1 del presente articolo per motivi abietti o mettendo in pericolo la vita altrui è punibile con la reclusione fino a 8 anni.

3. Chiunque organizzi gli illeciti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è punibile con la reclusione da 4 a 10 anni.

4. Le persone giuridiche possono essere chiamate a rispondere degli illeciti di cui al presente articolo.

LUSSEMBURGO

Poiché l'unica frontiera esterna del Lussemburgo è l'aeroporto, il Lussemburgo non ha previsto sanzioni in tal senso.

UNGHERIA

Chiunque entri illegalmente nel territorio nazionale commette un illecito amministrativo.

Nei confronti dello straniero che ha violato o tentato di violare le norme che disciplinano l'ingresso e l'uscita dal paese può essere emesso un provvedimento di espulsione e un divieto di ingresso e di soggiorno o il solo divieto di ingresso e di soggiorno in quanto sanzione amministrativa nell'ambito delle procedure di controllo degli stranieri.

Inoltre, l'autorità competente in materia di illeciti amministrativi può applicare un'ammonizione fino a un massimo di 100 000 HUF nei confronti dello straniero che attraversa la frontiera della Repubblica di Ungheria senza autorizzazione o in modo non autorizzato. Lo straniero espulso che soggiorna in modo non autorizzato nel territorio ungherese è punibile con la reclusione fino a un anno, ai sensi della legislazione penale.

Legislazione di riferimento:

- legge XXXIX del 2001 sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri, articolo 32, paragrafo 2, lettera a),
- legge IV del 1978 sul codice penale, articolo 214;
- decreto governativo n. 218/1999 sugli illeciti amministrativi, articolo 22, sottosezione 1.

Chiunque sia implicato, concorra o faciliti l'ingresso o l'uscita illegale dal paese è perseguibile penalmente.

L'attività destinata a facilitare l'attraversamento non autorizzato delle frontiere costituisce un reato punibile con la reclusione fino a 3 anni.

La reclusione aumenta a 5 anni se il passatore agisce per scopo di lucro o facilita l'attraversamento di più di una persona.

Se il passatore ricorre a un trattamento inumano, è armato o favorisce l'attraversamento illegale delle frontiere per mestiere si applica la pena della reclusione da 2 a 8 anni.

Le attività preparatorie per facilitare l'attraversamento illegale delle frontiere costituiscono reato e sono punibili con la reclusione fino a 2 anni.

Nei confronti dello straniero che organizza o facilita l'ingresso o l'uscita illegale (attraversamento della frontiera) o il soggiorno non autorizzato di persone o gruppi, o che è coinvolto nel traffico di persone, può essere emesso un decreto di espulsione nell'ambito delle attività di controllo degli stranieri. L'espulsione nell'ambito delle attività di controllo degli stranieri può essere inoltre decretata nei confronti dello straniero il cui ingresso e soggiorno nel paese viola o costituisce una minaccia alla sicurezza pubblica.

Legislazione di riferimento:

- Codice penale, articolo 218, traffico di esseri umani.

MALTA

Va osservato che l'articolo 5, paragrafo 1, della legge sull'immigrazione (capitolo 217) specifica che:

«L'ingresso può essere negato a qualsiasi persona che non abbia il diritto di ingresso, o di ingresso e soggiorno, o di circolazione o transito ai sensi delle disposizioni precedenti; chiunque sbarchi o si trovi a Malta senza il permesso dell'ufficio immigrazione è considerato un immigrato clandestino.»

Inoltre, l'articolo 32 della legge sull'immigrazione stabilisce che:

«Chiunque violi una disposizione della legge sull'immigrazione senza con ciò commettere reato ai sensi di un altro articolo della stessa è punibile, con condanna della Court of Magistrates, con un'ammonizione fino a 5 000 MTL, con la reclusione fino a 2 anni o con entrambe le pene, a meno che un'altra legge preveda una pena più severa per questo tipo di reato.»

PAESI BASSI

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, della legge sugli stranieri in combinato disposto con l'articolo 46, paragrafo 2, della medesima, qualunque violazione di tale legge o qualunque comportamento ad essa contrario è punibile con la reclusione fino a un massimo di sei mesi o con una pena pecuniaria di categoria 2. Le pene pecuniarie di categoria 4 corrispondono a un massimo di 16 750 EUR.

L'obbligo di attraversamento della frontiera a un valico di frontiera è riportato all'articolo 4.4, del decreto sugli stranieri [Vreemdelingenbesluit].

Articolo 108, paragrafi 1, 2 e 3, della legge sugli stranieri del 2000

1. Qualunque violazione di una condizione stabilita ai sensi o in virtù degli articoli 5.1, 5.2, e 46.2 (preambolo e lettera b), qualunque comportamento contrario all'articolo 56.1, il mancato rispetto di un obbligo imposto ai sensi o in virtù dell'articolo 6.1, degli articoli 54, 55, 57.1, dell'articolo 58.1, o dell'articolo 65.3, sono punibili con la reclusione fino a un massimo di sei mesi o con una pena pecuniaria di categoria 2.
2. Qualunque violazione di una condizione stabilita ai sensi o in virtù degli articoli 4.1 o 4.2, è punibile con la reclusione fino a un massimo di sei mesi o con una pena pecuniaria di categoria 4.
3. Gli illeciti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati reati.

AUSTRIA

Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2 o i loro obblighi in materia di protezione internazionale, l'articolo 4, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen obbliga gli Stati membri a imporre sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 120 della legge federale austriaca concernente l'intervento della polizia degli stranieri, il rilascio di documenti per gli stranieri e il rilascio di documenti di ingresso (legge sulla polizia degli stranieri del 2005 — FPG), Gazzetta ufficiale federale I No. 100/2005

Soggiorno non autorizzato

1. Il cittadino straniero che:
 - 1) entra illegalmente nel territorio della Repubblica federale d'Austria; o
 - 2) soggiorna illegalmente nel territorio della Repubblica federale d'Austria, commette un illecito amministrativo punibile con una sanzione pecuniaria fino a 2 180 EUR oppure, in caso di insolvibilità, con la reclusione fino a tre settimane. L'illecito si considera commesso nel punto di

ingresso o nell'ultimo luogo di soggiorno noto; se l'ingresso è effettuato con un mezzo di trasporto pubblico, il luogo dell'illecito coincide con il punto più vicino nel quale è possibile scendere dal mezzo di trasporto in base agli orari dell'azienda di trasporto.

2. Chiunque commetta un illecito ai sensi del paragrafo 1, sebbene sia stato già punito con decisione definitiva per un illecito dello stesso tipo, è soggetto a un'ammenda fino a 4 360 EUR o, in caso di insolvibilità, alla reclusione fino a sei settimane.

3. L'illecito ai sensi del paragrafo 1, punto 2, non sussiste:

- 1) se è possibile lasciare il paese solo verso un altro paese in cui l'espulsione è inammissibile (articolo 50);
- 2) se allo straniero è stato concesso un rinvio dell'espulsione;
- 3) nel caso di soggiorno temporaneo di un cittadino beneficiario di uno Stato terzo senza visto; o
- 4) per il periodo in cui lo straniero è privato della libertà personale.

4. Le sanzioni a norma del paragrafo 1, punto 2, escludono eventuali sanzioni per contestuali illeciti amministrativi commessi ai sensi del paragrafo 1, punto 1.

5. L'illecito amministrativo di cui al paragrafo 1 non sussiste se lo straniero ha presentato domanda di protezione internazionale e gli è stato riconosciuto il diritto di asilo o il diritto alla protezione sussidiaria in Austria. La procedura di sanzione amministrativa è sospesa durante la procedura di asilo.

Articolo 16 della legge federale sullo svolgimento dei controlli dei passaporti ai valichi di frontiera (legge sul controllo di frontiera — GrekoG), Gazzetta ufficiale federale 1996/435 nella versione della Gazzetta ufficiale federale 2004/151:

Disposizioni penali

1. Chiunque:
 - 1) rimuova, nasconda o modifichi senza autorizzazione uno dei segnali di cui all'articolo 5; o
 - 2) attraversi la frontiera in violazione di quanto specificato all'articolo 10; o
 - 3) in quanto persona soggetta ai controlli di frontiera, si sottragga ai controlli di frontiera; o
 - 4) intenda attraversare o abbia attraversato una frontiera soggetta a controlli senza seguire i percorsi stabiliti per l'attraversamento della frontiera; o
 - 5) seppur sollecitato, rifiuti di fornire informazioni sull'attraversamento di frontiera che ha effettuato o intende effettuare o fornisca informazioni mendaci al riguardo; o

- 6) nonostante l'ingiunzione in tal senso, non osservi l'obbligo stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, punto 3, e di conseguenza interferisca con il regolare svolgimento dei controlli di frontiera o si renda responsabile del ritardo di un mezzo di trasporto rispetto all'orario stabilito,

purché l'illecito non rientri nei reati di competenza dei tribunali o sia soggetto a una sanzione di pari o maggiore entità in virtù di un'altra disposizione di legge, commette un illecito amministrativo sanzionabile dalle autorità amministrative regionali, nella sfera di azione locale dell'autorità di polizia federale, con un'ammenda fino a 2 180 EUR o con la reclusione fino a sei settimane. Salvo i casi contemplati ai punti 5 e 6, il tentativo è punibile.

2. Il paragrafo 1, punto 5, non trova applicazione se il soggetto che ha l'obbligo di fornire informazioni rifiuta di fornirle o fornisce informazioni mendaci perché altrimenti commetterebbe reato.

POLONIA

In Polonia tali sanzioni sono introdotte e specificate dall'articolo 264 del codice penale e colpiscono le persone che attraversano illegalmente le frontiere polacche.

Le sanzioni previste sono di tre tipi: ammenda, misure restrittive della libertà personale o reclusione fino a 2 anni.

Chiunque attraversi illegalmente la frontiera polacca con l'uso della forza, la minaccia, l'inganno o la collaborazione di altre persone è punibile con la reclusione fino a 3 anni.

Chiunque organizzi l'attraversamento illegale della frontiera è punibile con la reclusione da 6 mesi a 8 anni.

PORTOGALLO

L'articolo 9 del decreto legge 244/98, dell'8 agosto 1998, dispone che «l'ingresso e l'uscita dal territorio del Portogallo devono essere effettuati agli appositi valichi di frontiera durante gli orari di apertura stabiliti, fatte salve le disposizioni sulla libera circolazione delle persone contenute nella convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen».

L'articolo 136, paragrafo 1, dello stesso decreto legge stabilisce che «l'ingresso di stranieri nel territorio del Portogallo in violazione dell'articolo 9 è contrario alla legge».

L'articolo 148, paragrafo 2, stabilisce che «l'inosservanza dell'articolo 9 è punibile con un'ammenda da 200 a 400 EUR».

ROMANIA

«Ai sensi dell'articolo 70, comma 1, della GEO n. 105/2001 sulle frontiere rumene, chiunque entra o esce dal paese attraversando illegalmente la frontiera è punibile con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.

Se l'attraversamento è stato effettuato con l'intento di sfuggire a misure correttive, il reato è punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il tentativo è punibile.»

SLOVENIA

L'ingresso nella Repubblica di Slovenia è considerato illegale se lo straniero:

— entra nel paese sebbene gli sia stato vietato l'ingresso,

— si sottrae al controllo di frontiera,

— utilizza un documento di viaggio o altro documento di ingresso di un'altra persona, o un documento falsificato o altrimenti modificato, o fornisce informazioni false alle autorità di controllo di frontiera (articolo 11 Ztuj).

Lo straniero che entra illegalmente nella Repubblica di Slovenia è punibile con un'ammenda da 20 000 a 100 000 SIT (pari a 83,46 e 417,29 EUR) (articolo 98 Ztuj).

Le persone fisiche che attraversano illegalmente la frontiera al di fuori dei valichi di frontiera o in violazione dello scopo per il quale è stato istituito il valico di frontiera, o al di fuori degli orari di apertura o della zona del valico di frontiera, sono punibili con un'ammenda non inferiore a 100 000 SIT (pari a 417,29 EUR) (articolo 43, paragrafo 1, terzo trattino, della legge sul controllo delle frontiere, Ur. l. RS n. 20/2004).

Assistenza prestata agli stranieri per l'ingresso, il transito e il soggiorno non autorizzati

Chiunque consenta o favorisca l'ingresso, il soggiorno o il transito di uno straniero nel territorio della Repubblica di Slovenia non può agire in violazione delle disposizioni della legge che disciplina le condizioni di ingresso, soggiorno o transito di stranieri nel territorio della Repubblica di Slovenia (articoli 13a e 13b Ztuj).

Chiunque consenta o favorisca o tenti di consentire o favorire l'ingresso, il transito o il soggiorno degli stranieri nel territorio della Repubblica di Slovenia in violazione del paragrafo precedente è punibile con un'ammenda da 100 000 a 240 000 SIT (pari a 417,20 e 1 001,5 EUR).

Le persone giuridiche che commettono un illecito del tipo summenzionato sono punibili con un'ammenda da 500 000 a 1 000 000 SIT (pari a 2 086,46 e 4 172,93 EUR) e il loro rappresentante legale è soggetto a un'ammenda da 150 000 a 300 000 SIT (pari a 625,94 e 1 251,88 EUR).

SLOVACCHIA

Ai sensi dell'articolo 76 della legge n. 48/2002 sul soggiorno degli stranieri, l'attraversamento non autorizzato delle frontiere è punibile con un'ammenda fino a 50 000 SKK (articolo 76, paragrafo 2). Chiunque entri nel territorio della Repubblica slovacca senza autorizzazione è soggetto all'espulsione amministrativa da parte di un dipartimento di polizia e al divieto di ingresso per un periodo da uno a cinque anni (articolo 57, paragrafo 1, della legge sul soggiorno degli stranieri).

Il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore la legge n. 300/2005 («codice penale»); l'articolo 354 di tale legge (attraversamento delle frontiere con l'uso della forza) stabilisce che «chiunque attraversi la frontiera con l'uso della forza o minacciando l'uso della forza è punibile con la reclusione da tre a otto anni».

Ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, «chiunque entri nel territorio della Repubblica slovacca per via aerea in violazione delle disposizioni in materia di voli internazionali è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni».

L'articolo 355 del codice penale stabilisce le sanzioni per il traffico di esseri umani:

- chiunque organizzi l'attraversamento non autorizzato della frontiera è punito con la reclusione da uno a cinque anni (articolo 355, paragrafo 1),
- chiunque organizzi l'attraversamento non autorizzato della frontiera con l'intento di ottenere un guadagno economico o materiale, o chiunque fornisca, procuri o detenga un documento di viaggio o un documento d'identità falso allo scopo di attraversare illegalmente la frontiera è punibile con la reclusione da tre a otto anni (articolo 355, paragrafo 2),
- le circostanze che comportano un aumento (fino a venti anni di reclusione) della sanzione prevista per i reati di cui sopra sono indicate all'articolo 355, paragrafi da 3 a 5.

FINLANDIA

Il codice penale finlandese (39/1889) e relative modifiche stabilisce alla sezione 7, illeciti alle frontiere (563/1998), quanto segue.

1. Chiunque:

- 1) attraversi o tenti di attraversare la frontiera della Finlandia senza un passaporto o altro documento di viaggio valido, o al di fuori dei punti autorizzati di partenza o di arrivo, o in violazione di un divieto imperativo;

- 2) violi in altro modo le disposizioni in materia di attraversamento delle frontiere; o

- 3) senza autorizzazione soggiorni, circoli o compia atti vietati nella zona di frontiera, ai sensi della legge sulle frontiere (403/1947)

è perseguibile per *reato di frontiera* e punibile con un'ammenda o con la reclusione fino a un anno.

2. Lo straniero al quale è negato l'ingresso o nei cui confronti è stato disposto un provvedimento di espulsione in seguito a un atto di cui alla sottosezione 1 o lo straniero che chiede asilo o presenta domanda di permesso di soggiorno come rifugiato in Finlandia non può essere condannato per reato di frontiera. Lo straniero che ha commesso un illecito ai sensi della sottosezione 1 in quanto vittima del traffico di esseri umani di cui al capitolo 25, paragrafo 3, o al capitolo 25, paragrafo 3, lettera a), non può essere condannato per reato di frontiera. (650/2004).

Sezione 7a — Reati di frontiera minori (756/2000)

1. Qualora il reato di frontiera, in considerazione della breve durata del soggiorno o degli spostamenti non autorizzati, della natura dell'atto vietato, o di altre circostanze, costituisca un reato minore se considerato nel suo insieme, il reo è condannato al pagamento di un'ammenda per *reato di frontiera minore*.

2. Le disposizioni della sezione 7, paragrafo 2, si applicano anche agli illeciti di cui al paragrafo 1.

SVEZIA

Le sanzioni sono descritte al capitolo 20, paragrafo 4, della legge sugli stranieri.

Paragrafo 4. Lo straniero che attraversa intenzionalmente in modo illecito una frontiera esterna ai sensi del trattato di Schengen è punibile con un'ammenda e con una pena detentiva non superiore a un anno.

ISLANDA

L'articolo 57 della legge sugli stranieri n. 96/2002 prevede una disposizione penale generale.

Secondo quanto stabilito al comma 1, è punibile con un'ammenda o con la reclusione fino a sei mesi chiunque, tra l'altro, violi intenzionalmente o per negligenza le disposizioni della suddetta legge, o qualsiasi norma, divieto, ordine o condizione stabilita ai sensi di tale legge. Le sanzioni per l'attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o degli orari di apertura stabiliti si basano su questa disposizione. Tali sanzioni, così come sanzioni di altro tipo, sono effettive, proporzionate e dissuasive.

NORVEGIA

In Norvegia la materia è disciplinata dalla legge sull'immigrazione (legge relativa all'ingresso dei cittadini stranieri nel Regno di Norvegia e alla loro presenza nel Regno, del 24 giugno 1988, n. 64) all'articolo 47, primo comma, lettera a), cfr. articolo 23 secondo comma, e dalla legge sulle frontiere (legge relativa alle misure di segnalazione e sorveglianza delle frontiere, del 14 luglio 1950, n. 2) all'articolo 4, cfr. articolo 3, primo comma, punto 3, cfr. regolamento del 7 novembre 1950 n. 4, articolo 4, lettera c).

A norma dell'articolo 47, primo comma, concernente le sanzioni, della legge sull'immigrazione:

«È punito con un'ammenda o con la reclusione fino a sei mesi o con entrambe le pene chiunque:

- a) con dolo o con colpa violi la presente legge o altri regolamenti, divieti, ordini o condizioni emanati ai sensi della presente legge (...).

A norma dell'articolo 23, secondo comma, concernente l'attraversamento e il controllo delle frontiere, della legge sull'immigrazione:

«Salvo altrimenti disposto, l'ingresso e l'uscita devono avvenire ai valichi di frontiera autorizzati (...).

Sanzioni a norma della legge sulle frontiere

L'articolo 4 della legge sulle frontiere disciplina le sanzioni. Esso recita:

«Chiunque, con dolo o con colpa, violi o concorra a violare le disposizioni emanate ai sensi della presente legge è punito con

un'ammenda o con la reclusione fino a tre mesi, salva l'applicazione di una disposizione più severa. Il tentativo è punito come il reato consumato.

In caso di reiterazione del reato, di pluralità di azioni, come menzionato nel primo comma, o di circostanze aggravanti è comminata la sanzione dell'ammenda o della reclusione fino a un anno.»

A norma dell'articolo 3, primo comma, punto 3, della legge sulle frontiere:

«Il Re può promulgare disposizioni che vietano, per tutta o parte della frontiera:

(...)

- 3) l'attraversamento della frontiera per via terrestre, marittima o aerea senza l'autorizzazione dell'autorità competente (...).

A norma dell'articolo 4, lettera c), del regolamento che disciplina vari aspetti delle frontiere, del 7 novembre 1950, n. 4, emesso ai sensi della succitata legge:

«Alla frontiera tra la Norvegia e l'Unione sovietica (Russia), o in sua prossimità, è vietato:

(...)

- b) attraversare la frontiera per via terrestre, marittima o aerea senza l'autorizzazione del commissario delle frontiere norvegesi per la frontiera tra la Norvegia e l'Unione sovietica (Russia) (...).

Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Controlli congiunti alle frontiere terrestri esterne comuni a norma dell'articolo 17

(2008/C 18/02)

BELGIO

Questo regime non si applica al Belgio.

— accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sullo snellimento delle formalità di frontiera.

BULGARIA

Un accordo sul controllo congiunto di frontiera è stato firmato il 21 dicembre 2006 tra la Repubblica di Bulgaria e il governo della Romania ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.

ESTONIA

Accordi in materia di organizzazione del controllo congiunto di frontiera tra il governo dell'Estonia e il governo della Lettonia conclusi ed entrati in vigore il 30 agosto 1994 [pubblicati nella *Riigi Teataja* (Gazzetta ufficiale estone) II 1994, 24, 81].

REPUBBLICA CECA

— Accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania relativo allo snellimento delle verifiche di frontiera sul traffico per ferrovia, strade e acque interne, firmato il 19 maggio 1995, a Furth im Wald (entrato in vigore il 1° giugno 1996, pubblicato con il n. 157/1996, raccolta dei trattati internazionali),

GRECIA

La Grecia non ha concluso accordi sul controllo congiunto con altri Stati membri.

— accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione in materia di verifiche di frontiera, firmato a Praga il 25 maggio 1999 (entrato in vigore il 1° novembre 2002, pubblicato con il n. 140/2002, raccolta dei trattati internazionali),

SPAGNA

Al momento la Spagna non ha firmato accordi di questo tipo.

— accordo tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e la Repubblica d'Austria relativo allo snellimento delle verifiche di frontiera sul traffico per ferrovia, strade e acque interne, firmato a Vienna il 17 maggio 1991 (entrato in vigore il 1° ottobre 1992, pubblicato con il n. 27/1994, raccolta dei trattati internazionali),

FRANCIA

La Francia non è interessata da questo articolo.

— accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca relativo allo snellimento delle verifiche di frontiera sul traffico per ferrovia, strade e acque interne, firmato a Bratislava il 24 maggio 1999 (entrato in vigore il 12 marzo 2001, pubblicato con il n. 24/2001, raccolta dei trattati internazionali).

ITALIA

L'Italia ha intrapreso negoziati con la Repubblica di Slovenia.

DANIMARCA

Questo regime non si applica alla Danimarca.

CIPRO

L'articolo 17 non si applica alla Repubblica di Cipro, la quale non ha frontiere terrestri comuni con altri Stati membri.

GERMANIA

— Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ceca sullo snellimento delle formalità di frontiera nel traffico ferroviario, stradale e navale,

LETTONIA

La Repubblica di Lettonia ha concluso accordi sul controllo congiunto di frontiera con:

1) la Repubblica di Lituania:

Accordo tra i governi della Repubblica di Lituania e della Repubblica di Lettonia relativo alla cooperazione durante lo svolgimento delle verifiche di frontiera ai valichi comuni, concluso il 9 giugno 1995;

2) la Repubblica di Estonia:

PAESI BASSI

Accordo tra i governi della Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Estonia relativo all'organizzazione del controllo congiunto di frontiera, concluso il 30 agosto 2006.

I Paesi Bassi hanno concluso due trattati in materia di controlli congiunti:

- 1) il trattato di Enschede, che è un trattato bilaterale concluso con la Germania;
- 2) il trattato del Benelux.

LITUANIA

Gli accordi bilaterali conclusi in conformità dell'articolo 17 sono stati stipulati con la Lettonia e la Polonia.

LUSSEMBURGO

Questo regime non si applica al Lussemburgo.

AUSTRIA*Repubblica slovacca*

— Accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federativa ceca e slovacca relativo allo snellimento delle operazioni di sdoganamento per il trasporto per ferrovia, strade e acque interne, nella versione indicata nello scambio di note del 22 dicembre 1993 e del 14 gennaio 1994, Gazzetta ufficiale federale n. 561/1992,

— accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica slovacca sulla realizzazione di uffici per lo sdoganamento e sullo svolgimento delle operazioni di sdoganamento in transito per il trasporto ferroviario, Gazzetta ufficiale federale n. III 36/2004.

UNGHERIA

L'Ungheria svolge controlli congiunti con:

— la Slovacchia

sulla base del decreto governativo n. 91/2005. (V.6) relativo alla promulgazione dell'accordo firmato a Bratislava, il 9 ottobre 2003, tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica slovacca sul controllo di frontiera sul traffico per ferrovia, strade e acque interne,

— l'Austria

sulla base del decreto governativo n. 124/2004. (IV.29) relativo alla promulgazione dell'accordo firmato a Vienna, il 29 aprile 2004, tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica d'Austria sul controllo di frontiera sul traffico per ferrovia, strade e acque interne,

— la Slovenia

sulla base del decreto governativo n. 148/2004. (V.7) relativo alla promulgazione dell'accordo firmato a Lubiana, il 16 aprile 2004, tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica di Slovenia sul controllo di frontiera sul traffico per ferrovia, strade e acque interne.

L'Ungheria collabora con l'Austria a operazioni di pattugliamento misto nelle zone di frontiera sulla base della legge XXXVII del 2006 sulla promulgazione dell'accordo firmato a Heiligenbrunn, il 6 giugno 2004, tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica d'Austria relativo alla cooperazione in materia di prevenzione della criminalità transfrontaliera e lotta contro la criminalità organizzata.

Tali accordi sono stati firmati con la Slovacchia e la Slovenia in ottobre e sono entrati in vigore nel 2007.

MALTA

Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, non si applicano a Malta, la quale non ha frontiere terrestri.

Repubblica di Slovenia

— Accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Slovenia relativo allo snellimento delle operazioni di sdoganamento per il trasporto ferroviario e stradale, Gazzetta ufficiale federale n. III 94/2001,

— accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica di Slovenia sulla realizzazione di uffici di sdoganamento comuni, Gazzetta ufficiale federale n. III 39/2004.

Repubblica ceca

— Accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federativa ceca e slovacca relativo allo snellimento delle operazioni di sdoganamento per il trasporto per ferrovia, strade e acque interne, Gazzetta ufficiale federale n. 561/1992,

— accordo in base all'articolo 2, comma 4, dell'accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, del 17 giugno 1991, relativo allo snellimento delle operazioni di sdoganamento per il trasporto per ferrovia, strade e acque interne e alla realizzazione di un ufficio austriaco per lo sdoganamento anticipato al valico di frontiera di Reintal-Postorná, Gazzetta ufficiale federale n. 710/1993,

- accordo in base all'articolo 2, comma 4, dell'accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, del 17 giugno 1991, relativo allo snellimento delle operazioni di sdoganamento per il trasporto per ferrovia, strade e acque interne e alla realizzazione di un ufficio austriaco per lo sdoganamento anticipato al valico di frontiera di Mitterretzbach-Hnánice, Gazzetta ufficiale federale n. 711/1993,
 - accordo in base all'articolo 2, comma 4, dell'accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, del 17 giugno 1991, relativo allo snellimento delle operazioni di sdoganamento per il trasporto per ferrovia, strade e acque interne e alla realizzazione di un ufficio ceco per lo sdoganamento anticipato al valico di frontiera di Guglwald-Prední Výton, Gazzetta ufficiale federale n. 712/1993,
 - accordo in base all'articolo 2, comma 4, dell'accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, del 17 giugno 1991, relativo allo snellimento delle operazioni di sdoganamento per il trasporto per ferrovia, strade e acque interne e alla realizzazione di un ufficio ceco per lo sdoganamento anticipato al valico di frontiera di Schöneben-Zadní Zvonková, Gazzetta ufficiale federale n. 713/1993,
 - accordo in base all'articolo 2, comma 4, dell'accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, del 17 giugno 1991, relativo allo snellimento delle operazioni di sdoganamento per il trasporto per ferrovia, strade e acque interne e alla realizzazione di uffici per lo sdoganamento anticipato presso la stazione centrale di Linz e le stazioni ferroviarie di Freistadt, Summerau, Horní Dvoriště, Kaplice e Ceske Budejovice e per lo sdoganamento in transito sulla linea tra la stazione centrale di Linz e la stazione di Ceske Budejovice, Gazzetta ufficiale federale n. 386/1994,
 - accordo in base all'articolo 2, comma 4 dell'accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, del 17 giugno 1991, relativo allo snellimento delle operazioni di sdoganamento per il trasporto per ferrovia, strade e acque interne e alla realizzazione di un ufficio ceco per lo sdoganamento anticipato al valico di frontiera di Gmünd-Bleylebenstraße/Ceské Velenice, Gazzetta ufficiale federale n. 384/1994,
 - accordo in base all'articolo 2, comma 4, dell'accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, del 17 giugno 1991, relativo allo snellimento delle operazioni di sdoganamento per il trasporto per ferrovia, strade e acque interne e alla realizzazione di un ufficio ceco per lo sdoganamento anticipato al valico di frontiera di Schlag/Chlum u Trebone, Gazzetta ufficiale federale n. 385/1994,
 - accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica ceca sulla realizzazione di un ufficio austriaco per lo sdoganamento anticipato al valico di frontiera di Pyhrabruck/Nové Hradky, Gazzetta ufficiale federale n. III 135/2000,
 - accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica ceca sulla realizzazione di un ufficio austriaco per lo sdoganamento anticipato e di un ufficio ceco per lo sdoganamento anticipato al valico di frontiera di Gmünd/Ceské Velenice, Gazzetta ufficiale federale n. III 136/2000,
 - accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica ceca sulla realizzazione di uffici per lo sdoganamento anticipato presso le stazioni ferroviarie di Gmünd e Ceské Velenice e di una struttura per lo sdoganamento in transito tra le stazioni di Schwarzenau e Veselí sulla linea per Luznici e Schwarzenau e Ceske Budejovice, Gazzetta ufficiale federale n. III 166/2002,
 - accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica ceca sulla realizzazione di uffici per lo sdoganamento anticipato presso la stazione ferroviaria sud di Vienna e le stazioni centrali di Hohenau, Breclav e Brno — hlavní nádraží/Brünn e di una struttura per lo sdoganamento in transito sulla linea tra la stazione ferroviaria sud di Vienna e le stazioni centrali di Brno — hlavní nádraží/Brünn, Gazzetta ufficiale federale n. III 71/2006,
 - accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica ceca sulla realizzazione di un ufficio per lo sdoganamento anticipato al valico di frontiera di Fratres/Slavonice, Gazzetta ufficiale federale n. III 70/2006,
 - accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica ceca sulla realizzazione di un ufficio per lo sdoganamento anticipato al valico di frontiera di Grametten/Nová Bystrice, Gazzetta ufficiale federale n. III 72/2006.
- Repubblica di Ungheria*
- Accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Ungheria sulle operazioni di sdoganamento per il trasporto ferroviario, Gazzetta ufficiale federale n. 134/1992,
 - accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Ungheria sulle operazioni di sdoganamento per il trasporto per ferrovia, strade e acque interne, Gazzetta ufficiale federale n. 794/1992,
 - accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica di Ungheria relativo all'attuazione dell'accordo sulle operazioni di sdoganamento per il trasporto ferroviario, Gazzetta ufficiale federale n. 327/1993,
 - accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica di Ungheria recante modifica all'accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica di Ungheria relativo all'attuazione dell'accordo sulle operazioni di sdoganamento per il trasporto ferroviario, del 14 aprile 1993, Gazzetta ufficiale federale n. 636/1995,

- accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica di Ungheria sulla realizzazione di un valico di frontiera tra le autorità locali di Lutzmannsburg e Zsira e sulla realizzazione di un ufficio comune per lo sdoganamento sul territorio dell'Austria, Gazzetta ufficiale federale n. III 245/2001,
- accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica di Ungheria sulla realizzazione di un valico di frontiera a Fertorákos sul lago di Neusiedel e di un ufficio comune per lo sdoganamento sul territorio dell'Ungheria, Gazzetta ufficiale federale n. III 96/2002,
- accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica di Ungheria sulla realizzazione di un ufficio comune per lo sdoganamento al valico di frontiera di Mörbisch/Fertörakos sul territorio dell'Austria, Gazzetta ufficiale federale n. III 97/2002,
- accordo tra il governo della Repubblica federale d'Austria e il governo della Repubblica di Ungheria sulla realizzazione di uffici per lo sdoganamento e sulla cooperazione in materia di monitoraggio del traffico frontaliero, Gazzetta ufficiale federale n. III 31/2004.

POLONIA

La Polonia ha firmato accordi bilaterali con gli Stati confinanti per snellire il controllo di frontiera:

- 1) accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica federale di Germania relativo allo snellimento del controllo di frontiera, concluso a Varsavia il 29 luglio 1992;
- 2) accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica ceca relativo allo snellimento del controllo di frontiera, concluso a Praga il 25 maggio 1999;
- 3) accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca relativo allo snellimento del controllo di frontiera, concluso a Stara Lubowia il 29 novembre 2002;
- 4) accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania in materia di questioni transfrontaliere, concluso a Vilnius il 14 settembre 1997.

Secondo quanto stabilito negli accordi summenzionati e in base ai protocolli degli incontri bilaterali (ai quali hanno partecipato le guardie di frontiera polacche e i rappresentanti dei servizi di frontiera degli Stati confinanti) le autorità competenti degli Stati partecipanti agli accordi possono esercitare congiuntamente i controlli di frontiera alle frontiere comuni dei loro territori. La Polonia partecipa a tali controlli congiunti di frontiera.

PORTOGALLO

Il Portogallo applica l'articolo 20 del codice.

ROMANIA

Romania — Ungheria

Il 27 aprile 2004 è stata stipulata la convenzione tra la Romania e la Repubblica di Ungheria sul controllo del traffico stradale e ferroviario. L'accordo tra la Romania e l'Ungheria sull'applicazione della convenzione è stato firmato il 21 dicembre 2006.

Romania — Bulgaria

L'accordo tra i due Stati sul controllo congiunto di frontiera è stato firmato il 21 dicembre 2006.

SLOVENIA

Accordi bilaterali sui controlli di frontiera semplificati

Accordo con la Repubblica d'Austria

- Accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria relativo allo snellimento del controllo di frontiera sul trasporto ferroviario e stradale (Ur. l. RS n. 82/1989),
- accordo sulla creazione di uffici comuni per il controllo di frontiera (Ur. l. RS n. 48/2004).

Accordo con la Repubblica di Ungheria

- Accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria in materia di controlli di frontiera sul trasporto ferroviario e stradale (Ur. l. RS n. 125/2000),
- accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Ungheria sull'attuazione, in materia di trasporto ferroviario, dell'accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria relativo ai controlli di frontiera sul trasporto stradale e ferroviario (Ur. l. RS n. 6/2001),
- accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Ungheria sull'attuazione, in materia di trasporto stradale, dell'accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria relativo ai controlli di frontiera sul trasporto stradale e ferroviario (Ur. l. RS n. 59/2004).

I controlli di frontiera sono effettuati sulla base di un unico controllo alle frontiere tra la Slovenia e l'Austria e la Slovenia e l'Ungheria.

SLOVACCHIA

- Accordo tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e la Repubblica d'Austria relativo allo snellimento delle procedure di sdoganamento alla frontiera per il trasporto per ferrovia, strade e acque interne, firmato a Vienna il 17 giugno 1991,

- accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo federale austriaco sulla realizzazione di uffici per lo sdoganamento alla frontiera e sulle operazioni di sdoganamento in transito per il trasporto ferroviario, firmato il 28 aprile 2004,
- trattato tra la Repubblica slovacca e la Repubblica di Ungheria sullo sdoganamento alla frontiera per il trasporto per ferrovia, strade e acque interne, firmato a Bratislava il 9 ottobre 2003,
- accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Ungheria sull'attuazione del trattato tra la Repubblica slovacca e la Repubblica di Ungheria sullo sdoganamento alla frontiera per il trasporto per ferrovia, strade e acque interne, del 9 ottobre 2003, firmato a Bratislava il 9 ottobre 2003,
- accordo tra la Repubblica slovacca e la Repubblica di Polonia relativo allo snellimento delle operazioni di sdoganamento alla frontiera per il trasporto ferroviario e stradale, firmato a Stará Ľubovňa il 29 luglio 2002,
- trattato tra la Repubblica slovacca e la Repubblica ceca relativo allo snellimento delle operazioni di sdoganamento alla frontiera per il trasporto per ferrovia, strade e acque interne, firmato a Bratislava il 24 maggio 1999.

FINLANDIA

La Finlandia non ha frontiere terrestri comuni con Stati membri che non applicano l'articolo 20.

SVEZIA

La Svezia non ha concluso accordi bilaterali in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen.

ISLANDA

L'Islanda non ha frontiere terrestri comuni con altri Stati membri e pertanto non è interessata da tale disposizione.

NORVEGIA

La Norvegia non ha concluso accordi bilaterali di questo tipo.

Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o di portare con sé documenti di identità, ai sensi dell'articolo 21, lettera c)

(2008/C 18/03)

BELGIO

Tale obbligo è sancito dall'articolo 38 del regio decreto dell'8 ottobre 1981 concernente l'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri:

«Gli stranieri di età superiore a 15 anni devono sempre portare con sé un permesso di soggiorno o di stabilimento oppure un altro documento di soggiorno e devono esibirlo su richiesta dei funzionari dell'autorità competente.»

BULGARIA

L'obbligo per le persone di possedere o portare con sé dei documenti è disciplinato dalla legge sui documenti di identità bulgari e dalla legge relativa all'ingresso e al soggiorno nella Repubblica di Bulgaria e all'uscita dal territorio bulgaro dei cittadini dell'UE e dei loro familiari:

1) *Legge sui documenti di identità bulgari*

Articolo 6: «I cittadini sono tenuti, su richiesta delle autorità competenti designate dalla legge, a comprovare la loro identità.»

Articolo 29, paragrafo 1: «Tutti i cittadini bulgari che vivono sul territorio della Bulgaria sono tenuti, entro 30 giorni dal compimento dei 14 anni, a chiedere il rilascio di una carta di identità.»

Articolo 55, paragrafo 1: «Sarà rilasciato un documento bulgaro di identità per stranieri a tutti gli stranieri di età superiore a 14 anni autorizzati a soggiornare nella Repubblica di Bulgaria per una durata superiore a 3 mesi.»

Articolo 57, paragrafo 1: «I documenti di identità bulgari rilasciati agli stranieri sono validi sul territorio della Repubblica di Bulgaria come i documenti del loro paese per attraversare le frontiere.»

Articolo 57, paragrafo 2: «Gli apolidi e gli stranieri che desiderino ottenere o abbiano ottenuto una protezione conformemente alla legge sull'asilo e i rifugiati possono certificare la loro identità soltanto con un documento bulgaro di identità.»

Articolo 58: «Gli stranieri che soggiornano sul territorio della Repubblica di Bulgaria per un periodo inferiore a 3 mesi certificano la loro identità con il documento per attraversare le frontiere con cui sono entrati nel paese, ad eccezione degli stranieri in possesso di un certificato provvisorio di rifugiato.»

2) *Legge relativa all'ingresso e al soggiorno nella Repubblica di Bulgaria e all'uscita dal territorio bulgaro dei cittadini dell'UE e dei loro familiari*

Articolo 4, paragrafo 1: «I cittadini dell'Unione europea entrano in Bulgaria ed escono dal suo territorio con la loro carta d'identità o passaporto.»

REPUBBLICA CECA

L'obbligo per gli stranieri di esibire un documento di viaggio (prova di identità) su richiesta di un agente di polizia è sancito dall'articolo 103, lettera d), della legge n. 326/1999 sul soggiorno degli stranieri nel territorio della Repubblica ceca. Ai sensi di tale legge, gli stranieri sono tenuti ad esibire un documento di viaggio su richiesta di un agente di polizia.

DANIMARCA

Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della legge sugli stranieri, al momento dell'ingresso, durante il soggiorno e quando lascia il paese, lo straniero deve essere in possesso di un passaporto o di un documento di viaggio; ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, punto 1, durante il soggiorno nel paese, lo straniero è tenuto ad esibire il passaporto o il documento di viaggio alle autorità pubbliche che ne facciano richiesta.

Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, punto 1, i cittadini di un paese nordico sono esenti da tali obblighi e, in conformità del punto 2 del medesimo articolo, il ministro per l'Integrazione può esentare altri stranieri dall'obbligo di portare con sé il passaporto o il documento di viaggio (cfr. articolo 5, paragrafo 2, del decreto sugli stranieri). Le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del decreto sugli stranieri sono pubblicate con cadenza annuale nella Gazzetta ufficiale danese (*Statstidende*).

GERMANIA

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, articoli 48, 82 della legge in materia di soggiorno (AufenthG):

Articolo 3 — Obbligo del passaporto

1. Gli stranieri possono entrare o soggiornare nel territorio federale solo se in possesso di un passaporto valido e riconosciuto o di un documento sostitutivo del passaporto; fatti salvi i casi di esenzione dall'obbligo del passaporto a norma di legge.

2. Il Ministero dell'interno o un ufficio da esso incaricato ha facoltà, in singoli casi motivati, di concedere allo straniero, prima del suo ingresso, l'esenzione dall'obbligo del passaporto per l'attraversamento della frontiera e per il soggiorno fino a sei mesi.

Articolo 13 — Attraversamento della frontiera

1. L'ingresso nel territorio federale e l'uscita dal territorio federale sono permessi solo ai valichi di frontiera autorizzati e negli orari di apertura stabiliti, salvo eccezioni in forza di altre disposizioni di legge o per accordi tra Stati. Al momento dell'ingresso o dell'uscita, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto riconosciuto e valido o di un documento sostitutivo del passaporto in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, e sottoporsi alle verifiche di polizia in materia di attraversamento delle frontiere.

2. A un valico di frontiera autorizzato, uno straniero si intende entrato nel territorio federale quando ha attraversato la frontiera e ha passato il valico. Se le autorità incaricate di effettuare le verifiche di polizia relative all'attraversamento delle frontiere lasciano che uno straniero attraversi il valico di frontiera per un determinato scopo provvisorio, prima della decisione sul respingimento (articolo 15 della presente legge, articoli 18, 18a della legge sulla procedura d'asilo «Asylverfahrensgesetz») oppure durante la preparazione, la messa in atto e l'esecuzione di questo provvedimento, non si tratta di ingresso ai sensi della prima frase, finché le autorità competenti sono in grado di controllare il soggiorno dello straniero. Negli altri casi lo straniero si considera entrato nel territorio federale quando ha attraversato la frontiera.

Articolo 48 — Obbligo di fornire le proprie generalità

1. Su richiesta, lo straniero è tenuto a esibire, consegnare e cedere provvisoriamente alle autorità incaricate dell'applicazione della presente legge il suo passaporto, il suo documento d'identità sostitutivo e il suo permesso di soggiorno o un attestato di sospensione dell'espulsione qualora ciò si renda necessario per l'esecuzione o per la messa in atto dei provvedimenti previsti ai sensi della presente legge.

2. Uno straniero sprovvisto del passaporto e che non è ragionevolmente in grado di ottenerlo ottempera all'obbligo di fornire le proprie generalità esibendo il permesso di soggiorno o un attestato di sospensione dell'espulsione, purché il documento sia provvisto dei dati della persona e di una fototessera e sia definito come documento di identità.

3. Se lo straniero non possiede un passaporto o un documento sostitutivo del passaporto valido, è tenuto a collaborare per ottenere un documento di identità e su richiesta deve esibire, consegnare e affidare provvisoriamente alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, ogni attestato e documento in suo possesso, idonei a stabilire la sua identità e nazionalità e utili ad accertare e far valere la possibilità di rimpatrio. Qualora lo straniero non ottemperi ai suoi obblighi di cui alla prima frase e qualora sussistano fondati motivi per ritenere che sia in possesso di tali documenti, la sua persona e quanto ha con sé possono formare oggetto di perquisizione. Lo straniero è tenuto a sottoporsi a tale misura.

Articolo 82 — Collaborazione da parte dello straniero

1. Lo straniero è tenuto a far valere immediatamente i suoi interessi e le circostanze a lui favorevoli, ove questi non siano noti o palesi ad addurre senza indugio fatti comprovabili e a produrre le prove necessarie sulle sue condizioni personali, nonché ogni altro attestato, permesso ed eventuale documento o prova richiesti che lui sia in grado di fornire.

A tal fine le autorità competenti per gli stranieri possono lasciare allo straniero un lasso di tempo confacente. Le circostanze e le prove addotte e prodotte dopo la scadenza del termine possono non essere prese in considerazione.

2. In caso di ricorso è d'applicazione il paragrafo 1.

3. Lo straniero deve essere informato in merito agli obblighi che gli incombono a norma del paragrafo 1 e ai diritti e doveri fondamentali ai sensi della presente legge, in particolare con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 44 bis, 48, 49 e 81 e alla possibilità di presentare richiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, terza frase. Qualora gli sia stato impartito un termine, lo straniero deve essere informato circa le conseguenze del mancato rispetto di tale termine.

4. Nella misura in cui sia necessario per preparare ed eseguire le misure previste dalla presente legge e da altre disposizioni in materia di diritto degli stranieri, si può ordinare che lo straniero compaia personalmente presso l'autorità competente e presso le rappresentanze dello Stato di cui si suppone egli possieda la cittadinanza, e che venga eseguita una visita medica per verificarne l'idoneità a viaggiare. Qualora lo straniero non rispetti detta ingiunzione, si può procedere all'esecuzione forzata. Sono applicati inoltre d'applicazione l'articolo 40, paragrafo 1,

l'articolo 40, paragrafo 2, l'articolo 41 e l'articolo 42, paragrafo 1, prima e terza frase, della legge in materia di polizia federale (Bundespolizeigesetz).

ESTONIA

L'obbligo di possedere o portare con sé documenti di identità e la validità e il controllo degli stessi sono regolamentati dalla legge sui documenti di identità [pubblicata nella *Riigi Teataja* (Gazzetta ufficiale) I 1999, 25, 365; 2006, 29, 221], articoli da 5 a 8, articolo 17 e articolo 18, paragrafo 1.

L'obbligo relativo ai documenti di identità per l'attraversamento delle frontiere dello Stato è disciplinato dalla legge sulle frontiere di Stato (pubblicata nella *Riigi Teataja* I 1994, 54, 902; 2006, 26, 191), articolo 11, paragrafo 1 e articolo 11, paragrafo 2.

Le notifiche e i controlli relativi agli stranieri sono regolamentati dalla legge sugli stranieri (pubblicata nella *Riigi Teataja* I 1993, 44, 637; 2007, 9, 44), articolo 15 e articolo 15, paragrafo 1.

GRECIA

L'obbligo per i cittadini di paesi terzi di possedere o portare con sé documenti di identità è stabilito dagli articoli 6 e 8 della legge 3386/2005, che disciplina l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Grecia. In particolare, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, stabilisce che i cittadini di paesi terzi che entrano in Grecia devono possedere un passaporto e un visto, a condizione che tale obbligo sia previsto dalle convenzioni internazionali in vigore, dal diritto comunitario e dalle disposizioni nazionali. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 2, della legge 3386/2005, vieta l'ingresso in Grecia ai cittadini di paesi terzi sprovvisti di passaporto o altro documento di viaggio che garantisca il loro rientro nel paese di origine o di transito e della documentazione necessaria per giustificare lo scopo del viaggio.

SPAGNA

L'ordinamento giuridico spagnolo prevede l'obbligo, sia per i cittadini spagnoli che per gli stranieri, di possedere ed esibire documenti comprovanti la loro identità. Tale obbligo è stabilito dai seguenti testi normativi:

a) Per i cittadini spagnoli:

L'articolo 2 del regio decreto 1553/2005, del 23 dicembre 2005, che disciplina il rilascio del documento di identità nazionale e i relativi certificati di firma elettronica stabilisce quanto segue:

1. «I cittadini spagnoli che abbiano compiuto 14 anni di età sono tenuti a richiedere il documento di identità nazionale».
2. «Tutte le persone tenute a richiedere il documento di identità nazionale, sono altresì tenute ad esibirlo su richiesta dell'Autorità e dei suoi agenti».

L'articolo 9 della legge organica 1/1992, del 21 febbraio 1992, sulla tutela della sicurezza dei cittadini sancisce il diritto per tutti i cittadini spagnoli al rilascio di un documento di identità nazionale a partire dall'età di 14 anni e l'obbligo di richiederlo.

L'articolo 20 della medesima legge organica autorizza gli agenti delle forze di sicurezza e gli organi di sicurezza a chiedere alle persone di identificarsi per strada, allo scopo di prevenire attività criminali o di eseguire indagini in merito. In caso di resistenza o rifiuto si applicano le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale;

b) Per i cittadini stranieri:

L'articolo 4, paragrafo 1, della legge organica 14/2003, del 20 novembre 2003, recante modifica alla legge organica 4/2000, dell'11 gennaio 2000, sui diritti e sulle libertà dei cittadini stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, modificata dalla legge organica 8/2000 del 22 dicembre 2000, stabilisce l'obbligo per i cittadini stranieri che si trovano nel territorio spagnolo di possedere documenti comprovanti la loro identità e la loro situazione giuridica in Spagna.

«I cittadini stranieri che si trovano nel territorio spagnolo hanno il diritto e l'obbligo di portare con sé i documenti comprovanti la loro identità, emessi dalle autorità competenti del paese d'origine o del paese da cui sono giunti, nonché i documenti comprovanti la loro situazione in Spagna.»

L'articolo 100, paragrafo 2, del regio decreto 2393/2004, del 30 dicembre 2004, che adotta i regolamenti di applicazione della legge organica 4/2000, dell'11 gennaio 2000, sui diritti e sulle libertà dei cittadini stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, recita:

«I cittadini stranieri, su richiesta delle autorità o dei loro agenti, sono tenuti ad esibire documenti comprovanti la loro identità e la loro situazione giuridica in Spagna.»

L'articolo 11 della legge organica 1/1992, del 21 febbraio 1992, sulla tutela della sicurezza dei cittadini stabilisce l'obbligo per i cittadini stranieri che si trovano nel territorio spagnolo di essere in possesso di documenti comprovanti la loro identità e la loro situazione giuridica in Spagna.

FRANCIA

La legislazione francese prevede questo obbligo all'articolo L.611-1 del Codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo (*Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile*, CESEDA), il quale stabilisce che, indipendentemente o a seguito di un controllo di identità, le persone di nazionalità straniera, su richiesta dei funzionari di polizia giudiziaria oppure, sotto supervisione di questi ultimi, di agenti o assistenti di polizia giudiziaria, devono essere in grado di esibire i documenti che li autorizzano a circolare o a soggiornare nel territorio francese.

ITALIA

La normativa nazionale prevede, all'articolo 3 del *Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza* del 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), la possibilità di ottenere un documento di identità. Ai sensi di tale articolo, «il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni 15 aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal ministero dell'Interno».

Per quanto riguarda l'obbligo di portare con sé un documento di identità, l'articolo 4 del medesimo T.U.L.P.S. stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, ha la facoltà di ordinare ad un individuo pericoloso o sospetto di munirsi di una carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Dall'analisi di questi articoli si deduce che l'obbligo di portare con sé la carta di identità riguarda esclusivamente le persone pericolose o sospette; le altre persone (che non siano pericolose o sospette) hanno esclusivamente l'obbligo, stabilito dall'articolo 651 del codice penale, di fornire, su richiesta di funzionari pubblici, informazioni relative alla propria identità personale, al proprio stato o altre qualità personali.

Lo straniero che soggiorna legalmente nel paese ha diritto di essere iscritto nel registro dell'anagrafe del comune in cui risiede e di avere una carta di identità non valida per l'espatrio.

CIPRO

Ai sensi dell'articolo 21 (Verifiche all'interno del territorio) del regolamento (CE) n. 562/2006, la soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o portare con sé documenti di identità.

La legislazione nazionale della Repubblica di Cipro prevede tale obbligo. Ai sensi della legge sull'anagrafe dei residenti del 2006 (L.13 (I)/2006) qualsiasi agente di polizia in servizio, qualsiasi addetto dell'autorità anagrafica o qualsiasi altra persona con autorizzazione scritta del direttore dell'ufficio immigrazione e anagrafe civile può chiedere ad una persona di esibire la propria carta di identità. La persona richiesta che non esibisce la carta di identità entro un determinato termine commette un reato punibile con la reclusione fino a un anno, con una sanzione pecuniaria fino a mille sterline o con entrambe le pene. Inoltre, ai sensi dell'articolo 28 della legge sulla pubblica sicurezza (L.73(I)/2004), qualsiasi agente di pubblica sicurezza è autorizzato a fermare, arrestare e perquisire chiunque egli: i) veda compiere un atto, ii) sospetti che compia un atto o che sia in possesso di un oggetto, oppure iii) veda in possesso di un oggetto per il quale è richiesta una licenza ai sensi delle disposizioni delle leggi in vigore, e può chiedere a tale persona di esibire la licenza.

LETTONIA

Il regolamento del Consiglio dei ministri della Repubblica di Lettonia n. 499 del 4 novembre 2002 «Regolamento sulla gestione delle zone di frontiera e dei confini della Repubblica di Lettonia» stabilisce che tutte le persone che abbiano compiuto 15 anni di età devono essere in possesso di un documento di identità personale quando si trovano nella zona di confine (che ha una larghezza massima pari a 2 km a partire dalla linea di confine di Stato) lungo il confine di Stato della Repubblica di Lettonia. Negli altri casi, la legislazione lettone non prevede l'obbligo di portare sempre con sé un documento di identità.

LITUANIA

Secondo la legislazione lituana, i cittadini lituani e dell'UE non sono tenuti a portare con sé documenti di identità.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, della legge sulle frontiere di Stato e sulla loro protezione, tutti i cittadini che si trovano nella zona di frontiera devono avere con sé un documento di identità.

Tutti i cittadini lituani di età superiore a 16 anni devono richiedere ed essere in possesso di una carta d'identità nazionale o di un passaporto. Secondo la legge sulla situazione giuridica degli stranieri, tutti i cittadini UE devono possedere un documento di identità, mentre tutti i cittadini di paesi terzi devono possedere e portare con sé un documento di identità.

LUSSEMBURGO

I cittadini stranieri sono tenuti a portare sempre con sé il permesso di soggiorno.

UNGHERIA

Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, della legge XXXIX del 2001 sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri, tutti gli stranieri, su richiesta delle autorità, devono essere in grado di esibire i loro documenti di viaggio, il permesso di soggiorno o la documentazione idonea alla loro identificazione.

MALTA

Va notato che la legge sull'immigrazione (capo 217) attualmente prevede l'obbligo di esibire il passaporto o altro documento pertinente al posto di ingresso. Tuttavia nessuna disposizione specifica che è obbligatorio portare sempre con sé tali documenti.

Ciononostante, nella pratica le autorità nazionali, se necessario, possono chiedere ai cittadini di paesi terzi di esibire i documenti pertinenti. Si presume quindi che durante il loro soggiorno a Malta tali persone portino sempre con sé i documenti.

PAESI BASSI

Nei Paesi Bassi chi ha compiuto 14 anni è tenuto, ai sensi della legge sull'obbligo di identificazione (*Wet op de identificatieplicht*), a fornire alla prima richiesta una prova della propria identità ai fini del controllo (obbligo di identificazione). Lo stesso vale per i cittadini stranieri.

L'articolo 4.21 del decreto sugli stranieri [*Vreemdelingenbesluit* (Vb)] specifica i documenti che possono essere usati per provare la propria identità nei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 50.1 della legge sugli stranieri [*Vreemdelingenwet* (Vw)]. Tale articolo distingue tra i seguenti gruppi:

- cittadini stranieri che risiedono legalmente in base a un permesso di soggiorno per un periodo determinato o indeterminato,
- cittadini stranieri che risiedono legalmente in qualità di cittadini comunitari,
- persone che hanno presentato richiesta di permesso di soggiorno per richiedenti asilo per un periodo determinato,
- cittadini stranieri non rientranti nei gruppi di cui sopra.

Concretamente:

- a) i cittadini stranieri che risiedono legalmente in base a un permesso di soggiorno temporaneo o permanente [articolo 8, lettere da a) a d), Vw] ricevono come documento di identità un documento di soggiorno distinto, in conformità dell'appendice da 7a a 7d Vb;
- b) i cittadini UE/SEE e della Svizzera, che risiedono legalmente come specificato all'articolo 8, lettera e), Vw, devono essere in possesso, quale documento di identità, di un passaporto nazionale valido o di una carta di identità valida. I cittadini stranieri che risiedono legalmente ai sensi dell'articolo 8, lettera e), Vw in qualità di familiari di un cittadino UE/SEE o della Svizzera, ma che hanno nazionalità diversa, devono possedere, quale documento di identità:
 - un passaporto nazionale valido con il visto di ingresso necessario, se sono trascorsi meno di tre mesi dall'ingresso nel paese,
 - un passaporto nazionale valido con un timbro di ingresso, se non è necessario un visto di ingresso e se sono trascorsi meno di tre mesi dall'ingresso nel paese,
 - un passaporto nazionale valido con una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti certificante che è stata richiesta la carta di soggiorno, se sono trascorsi meno di sei mesi dall'emissione della dichiarazione,
 - una carta di soggiorno in conformità dell'appendice 7e Vb;
- c) i cittadini stranieri che hanno presentato richiesta di permesso di soggiorno per richiedenti asilo per un periodo determinato riceveranno al centro di accoglienza un documento di identità in conformità dell'appendice 7f Vb;
- d) i cittadini stranieri che risiedono legalmente ai sensi dell'articolo 8, lettera j), Vw in quanto sussistono ostacoli

all'allontanamento ai sensi dell'articolo 64 Vw e le persone che risiedono legalmente in seguito a una moratoria sull'allontanamento riceveranno come mezzo di identificazione un documento di soggiorno in conformità dell'appendice 7f2 Vb (documento W2), a meno che siano già muniti di un documento valido per l'attraversamento delle frontiere;

- e) le (presunte) vittime di tratta di esseri umani che risiedono legalmente ai sensi dell'articolo 8, lettera k, Vw riceveranno un documento di soggiorno in conformità dell'appendice 7f2 Vb (documento W2), a meno che siano già muniti di un documento valido per l'attraversamento delle frontiere;
- f) i cittadini stranieri minori non accompagnati, in attesa di una decisione sulla richiesta di estensione di validità o di modifica del permesso di soggiorno emesso in precedenza e soggetto a tali restrizioni, riceveranno un documento di soggiorno in conformità dell'appendice 7f2 Vb (documento W2), a meno che siano già muniti di un documento valido per l'attraversamento delle frontiere;
- g) altri cittadini stranieri.

Per gli altri cittadini stranieri il documento di identità idoneo è un documento valido per l'attraversamento delle frontiere, come previsto dal decreto sugli stranieri per l'ingresso nei Paesi Bassi, oppure un documento valido per l'attraversamento delle frontiere corredato di un visto valido. I documenti per l'attraversamento delle frontiere necessari per entrare nei Paesi Bassi sono specificati all'articolo 2.3 Vb. Questa disposizione si applica sia ai cittadini stranieri autorizzati a soggiornare per un periodo libero sia ai cittadini stranieri che soggiornano illegalmente nel paese. Un documento W2 può essere rilasciato solo in circostanze di assoluta eccezionalità, tenendo in considerazione, in particolare modo, che la persona interessata è già stata esentata dall'obbligo del passaporto.

La regola speciale di cui all'articolo 2.4 Vb si applica ai passeggeri in transito. Per quanto concerne i cittadini stranieri in possesso di un documento di soggiorno emesso in un altro Stato membro Schengen, essi possono circolare all'interno dello spazio Schengen senza visto per un periodo massimo di tre mesi. In questo caso, devono essere in possesso di un documento di viaggio valido.

Articolo 50 della legge sugli stranieri

1. I funzionari responsabili dei controlli di frontiera e i funzionari responsabili del controllo dei cittadini stranieri sono autorizzati a trattenere una persona per stabilirne l'identità, la nazionalità e la posizione con riferimento al diritto di soggiorno, sia sulla base di fatti o circostanze che, considerati oggettivamente, fondano un ragionevole sospetto di soggiorno illegale, sia per contrastare il soggiorno illegale dopo l'attraversamento delle frontiere. Chiunque rivendichi la nazionalità olandese ma non è in grado di dimostrarla può essere sottoposto alle misure coercitive specificate ai paragrafi 2 e 5. I documenti che lo straniero deve possedere per stabilire la sua identità, nazionalità e posizione rispetto alla legge sul soggiorno saranno definiti tramite decreto ministeriale.

2. Se non è possibile stabilire immediatamente l'identità della persona in fermo, questa potrà essere trasferita presso un ufficio adibito agli interrogatori, dove sarà trattenuta per un massimo di sei ore, purché tale periodo non sia compreso tra la mezzanotte e le nove.

3. Se è possibile stabilire immediatamente l'identità della persona in fermo e se sussiste il sospetto che tale persona non sia legittimata a soggiornare legalmente, o se non risulta immediatamente chiaro se il suo soggiorno sia legale, questa persona può essere trasferita presso un ufficio adibito agli interrogatori, dove sarà trattenuta per un massimo di sei ore, purché tale periodo non sia compreso tra la mezzanotte e le nove.

4. Se persistono motivi per sospettare che la persona in fermo non soggiorni legalmente, il comandante della Koninklijke marechaussee o il commissario di polizia competente per la zona in cui si trova la persona hanno facoltà di estendere il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 ad un massimo di 48 ore al fine delle indagini.

5. I funzionari di cui al paragrafo 1 possono perquisire gli indumenti, la persona e le proprietà personali di chi si trova in stato di fermo.

6. Disposizioni più dettagliate sull'applicazione dei commi precedenti saranno emanate con decreto ministeriale.

Articolo 4.21 del decreto sugli stranieri del 2000

1. I documenti di cui all'articolo 50.1, ultimo comma, Vw, sono:

- a) per i cittadini stranieri che soggiornano legalmente ai sensi dell'articolo 8, lettere da a) a d), Vw: un documento comprovante questa situazione rilasciato dall'autorità competente, il cui modello è stabilito attraverso un regolamento ministeriale;
- b) per i cittadini stranieri che soggiornano legalmente ai sensi dell'articolo 8, lettera e), Vw: un passaporto o una carta di identità nazionali in corso di validità, se si tratta di cittadini di uno Stato di cui all'articolo 8.7.1, oppure, se si tratta di cittadini di un altro Stato:
 - 1) un passaporto nazionale valido con il visto di ingresso necessario, se sono trascorsi meno di tre mesi dall'ingresso nel paese;
 - 2) un passaporto nazionale valido con un timbro di ingresso, se non è necessario un visto di ingresso e se sono trascorsi meno di tre mesi dall'ingresso nel paese;
 - 3) un passaporto nazionale valido con una dichiarazione delle autorità competenti come specificato all'articolo 8.13, quarto comma, se sono trascorsi meno di sei mesi dal rilascio di tale dichiarazione;
 - 4) un documento di soggiorno rilasciato dalle autorità competenti, come specificato all'articolo 8.13, quinto comma, oppure all'articolo 8.20, primo comma;

- c) per i cittadini stranieri che hanno presentato richiesta di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo come specificato all'articolo 28 Vw: un documento comprovante questa situazione rilasciato dall'autorità competente, il cui modello è stabilito attraverso un regolamento ministeriale;
- d) per i cittadini stranieri non rientranti nella categoria di cui alla lettera c), che soggiornano legalmente come specificato all'articolo 8, lettera f), all'articolo 8, lettera g), all'articolo 8, lettera h), all'articolo 8, lettera j) o all'articolo 8, lettera k), Vw e che non sono in possesso di un documento valido per l'attraversamento delle frontiere ai sensi della legge sugli stranieri: un documento rilasciato dalle autorità competenti il cui modello è stabilito tramite regolamento ministeriale, corredato di una pagina aggiuntiva come stabilito all'articolo 4.29, terzo comma, sulla quale sia stata annotata la posizione ai sensi della legge sul soggiorno;
- e) per gli altri cittadini stranieri: un documento valido per l'attraversamento delle frontiere, necessario per entrare nei Paesi Bassi ai sensi della legge sugli stranieri, oppure un documento per l'attraversamento delle frontiere corredato del visto necessario o nel quale sia stata annotata la posizione ai sensi della legge sul soggiorno.

2. Per i minori di età inferiore a 12 anni saranno emessi esclusivamente i documenti di cui al primo comma, lettera a), o al primo comma, lettera b), salvo che il ministro ritenga che abbiano un ragionevole interesse ad ottenere altri documenti.

3. Il documento di cui al primo comma, lettere da a) a d), riporterà un'annotazione in merito alla possibilità per il cittadino straniero di intraprendere un'attività lavorativa, indicando anche l'eventuale necessità di un permesso di lavoro ai sensi della legge sul lavoro per gli stranieri (*Wet arbeid vreemdelingen*).

4. Se il soggiorno nei Paesi Bassi del cittadino straniero di cui al primo comma, lettera a) o al primo comma, lettera b), è assoggettato alle limitazioni specificate all'articolo 3.4, quarto comma, sul documento sarà apposta la seguente annotazione: «il ricorso alle risorse pubbliche può comportare conseguenze per il diritto di soggiorno» (*«beroep op de publieke middelen kan gevolgen hebben voor verblijfsrecht»*).

AUSTRIA

Articolo 2 della legge federale sul sistema dei passaporti per i cittadini austriaci (legge sui passaporti del 1992 - PassG), Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) 1992/839 modificata dalla Gazzetta ufficiale federale I 2006/44:

Uscita e ingresso nel paese

1. Salvo altrimenti disposto da accordi o prassi internazionali, i cittadini austriaci (cittadini) che vogliano uscire o entrare nel territorio della Repubblica federale devono essere muniti di un documento di viaggio valido (passaporto o documento sostitutivo). L'ingresso non può essere negato al cittadino privo di un documento di viaggio valido ma in grado di dimostrare la propria cittadinanza e identità, fatta salva la sua responsabilità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1.

2. Purché autorizzato a concludere accordi governativi ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, della legge costituzionale federale (B-VG), il governo federale può concludere accordi internazionali di agevolazione del traffico viaggiatori che consentano ai cittadini di recarsi all'estero e di rientrare nel territorio della Repubblica federale anche in base a documenti diversi da quelli specificati al paragrafo 1. Gli accordi di questo tipo diretti a favorire gli spostamenti verso zone di frontiera di Stati confinanti con la Repubblica d'Austria possono prevedere che le agevolazioni si applichino solo ai cittadini che risiedono o hanno il domicilio nelle zone di frontiera della Repubblica federale.

Accordi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, *PassG*:

- Accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia, Gazzetta ufficiale federale n. 379/1968, modificata dalla Gazzetta ufficiale federale n. 143/1996 — cfr. articoli 3, 4 e 7 sul traffico frontaliero locale (attuale Repubblica di Slovenia) (attualmente in fase di revisione),
- accordo tra la Repubblica d'Austria e la Confederazione svizzera concernente il passaggio delle persone nel traffico frontaliero locale, Gazzetta ufficiale federale n. 164/1974 — cfr. articoli da 2 a 4 e da 7 a 9

Articolo 15 della legge federale concernente l'intervento della polizia degli stranieri, il rilascio di documenti per gli stranieri e il rilascio di documenti di ingresso (legge sulla polizia degli stranieri del 2005 — FPG), Gazzetta ufficiale federale I n. 100/2005

Condizioni per l'ingresso legale nel territorio della Repubblica federale

1. Salvo altrimenti disposto dalla legislazione federale o da accordi o prassi internazionali, gli stranieri per entrare legalmente nel territorio della Repubblica federale devono essere muniti di un documento di viaggio valido (obbligo di passaporto).

Altri documenti di viaggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, *FPG*:

- passaporti per stranieri (articoli da 88 a 93 *FPG*),
- documenti di viaggio rilasciati ai sensi di una convenzione (articolo 94 *FPG*),
- documenti di identità muniti di fotografia per titolari di privilegi e immunità (articolo 95 *FPG*),
- documenti di viaggio provvisori per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea (articolo 96 *FPG*),
- documenti di viaggio per il rimpatrio di cittadini di Stati terzi (articolo 97 *FPG*).

Articolo 16 FPG

Condizioni generali relative all'obbligo di passaporto

1. Se necessario ai fini dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla polizia dei passaporti e degli stranieri e alla politica estera, il ministro federale degli Interni, d'intesa con il ministro federale degli Esteri, è autorizzato a decretare l'inidoneità all'adempimento dell'obbligo di passaporto di determinati tipi di documenti di viaggio rilasciati da Stati non firmatari del trattato.

2. Gli stranieri iscritti nel documento di viaggio di un'altra persona possono entrare o uscire dal paese solo se accompagnati dal titolare del documento di viaggio. Questa disposizione non si applica in caso di misure di espulsione o di trasferimento all'estero in conformità dei capitoli da 5 a 10.

3. Gli stranieri iscritti in un passaporto collettivo adempiono all'obbligo di passaporto, ma possono entrare o uscire dal paese solo in gruppo. Ciascun membro del gruppo deve essere in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti. Questa disposizione non si applica in caso di misure di espulsione o di trasferimento all'estero in conformità dei capitoli da 5 a 10.

Articolo 17 FPG

Limitazioni dell'obbligo di passaporto

1. Purché autorizzato a concludere accordi governativi ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, della legge costituzionale federale (B-VG), il governo federale può concordare, a condizione di reciprocità, che gli stranieri soggetti all'obbligo di passaporto siano autorizzati ad entrare, soggiornare e uscire dal territorio della Repubblica federale anche in base a documenti di viaggio diversi da quelli specificati all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 3. Gli stranieri di cui sopra adempiono all'obbligo di passaporto.

2. Gli accordi ai sensi del paragrafo 1 diretti ad agevolare il traffico viaggiatori nelle zone di frontiera della Repubblica d'Austria possono stabilire che gli stranieri che sono entrati nel paese in base a un documento di viaggio di tale tipo siano autorizzati a soggiornare nelle zone di frontiera della Repubblica d'Austria. In questi casi, l'accordo internazionale può disporre che il documento di ingresso, soggiorno e uscita dal paese debba essere controfirmato da un'autorità austriaca.

3. Se necessario ai fini dell'interesse pubblico, il ministro federale degli Interni, d'intesa con il ministro federale degli Esteri, può autorizzare con decreto determinati stranieri soggetti all'obbligo di passaporto ad entrare, soggiornare e uscire dal territorio della Repubblica federale d'Austria in base ad altri documenti di viaggio. Gli stranieri di cui sopra adempiono all'obbligo di passaporto.

4. I cittadini SEE e i cittadini svizzeri adempiono all'obbligo di passaporto anche con carta di identità e possono entrare, soggiornare e uscire dal territorio della Repubblica federale in base a tale documento di viaggio.

Accordi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, FPG

Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate (convenzione NATO SOFA sullo statuto delle loro forze armate), Gazzetta ufficiale federale III n. 135/1998 come modificata dalla Gazzetta ufficiale federale III n. 96/1999 in combinato disposto con l'accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati che partecipano al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze armate (accordo NATO PfP), Gazzetta ufficiale federale III n. 136/1998 come modificata dalla Gazzetta ufficiale federale III n. 178/1998 — cfr. articolo III, paragrafo 1 della convenzione NATO SOFA sullo statuto delle loro forze armate

Accordi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, FPG: (cfr. accordi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, PassG)

Articolo 18 FPG

Eccezioni all'obbligo di passaporto

1. Gli stranieri non sono soggetti all'obbligo di passaporto in caso di:

- 1) rilascio di una dichiarazione di ammissione (articolo 19);
- 2) rilascio di un titolo di soggiorno a norma della legge sul domicilio e sul soggiorno, qualora lo straniero non sia in possesso di alcun documento di viaggio;
- 3) transito (articolo 48).

2. Agli stranieri cui è riconosciuto il diritto di asilo o di protezione sussidiaria in Austria e che, pur essendo privi di un documento di viaggio valido, sono in grado di dimostrare la loro identità non può essere negato l'ingresso nel paese, salva la loro responsabilità ai sensi degli articoli 120 e 121.

Articolo 19 FPG — dichiarazione di ammissione

1. Su richiesta dell'autorità competente di un altro Stato, è rilasciata una dichiarazione di ammissione degli stranieri che devono essere trasferiti coercitivamente dal territorio di quello Stato verso il territorio della Repubblica federale d'Austria e che quest'ultima è tenuta ad accogliere in virtù di accordi internazionali (paragrafo 4), convenzioni della Comunità europea o prassi internazionali.

2. La dichiarazione di ammissione deve essere espressamente qualificata come tale e deve indicare l'identità e la nazionalità dello straniero.

3. Salvo altrimenti disposto da accordi internazionali o da convenzioni della Comunità europea, la dichiarazione di ammissione deve essere valida per tutto il tempo necessario al rientro dello straniero; deve inoltre specificare il valico di frontiera o un luogo determinato di un paese firmatario del trattato come punto di ingresso nel paese.

4. Purché autorizzato a concludere accordi governativi ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, della legge costituzionale federale (B-VG), il governo federale può concordare, a condizione di reciprocità, che le persone che sono entrate illegalmente nel territorio di un altro Stato dal territorio della Repubblica federale o che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti di ingresso o soggiorno in tale paese siano autorizzate a rientrare nella Repubblica federale (accordo di riammissione).

Articolo 23 FPG

Certificato medico

1. Al fine di evitare pericoli per la salute pubblica, il ministro federale per la Sanità e la Condizione femminile può indicare con decreto gli Stati ad elevato rischio di contagio da:

- 1) malattie soggette a denuncia, facilmente trasmissibili nei comuni contatti sociali (malattie gravi) ai sensi della *legge sulle epidemie* (*Epididmiesgesetz* del 1950), Gazzetta ufficiale federale n. 186/1950;
- 2) altre malattie infettive gravi non soggette all'obbligo di denuncia o segnalazione;
- 3) tubercolosi soggetta all'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge sulla tubercolosi, Gazzetta ufficiale federale n. 127/1968,

che possano rappresentare un rischio grave e persistente per la salute di un numero elevato di persone.

2. Gli stranieri che nei sei mesi precedenti l'ingresso nel territorio della Repubblica federale d'Austria abbiano soggiornato in uno Stato menzionato in un decreto di cui al paragrafo 1 possono ottenere un visto solo se presentano un certificato medico attestante che non sono affetti da nessuna delle malattie elencate nel decreto di cui al paragrafo 1.

3. Il decreto deve indicare le malattie che rispondono ai presupposti di cui al paragrafo 1 nonché il contenuto e il periodo di validità del certificato medico.

POLONIA

La Polonia non ha introdotto disposizioni specifiche sull'obbligo di possedere o portare con sé documenti di identità.

PORTOGALLO

L'articolo 2, paragrafo 1, della legge n. 5/95 del 21 febbraio 1995 (legge che istituisce l'obbligo di portare con sé un documento di identità) sancisce che «i cittadini di età superiore a 16 anni devono portare con sé un documento di identità ogniqualvolta si rechino in un luogo pubblico, aperto al pubblico o oggetto di sorveglianza da parte delle forze di pubblica sicurezza».

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della medesima legge, «si considerano documenti di identità ai fini del paragrafo 1:

- a) una carta di identità o un passaporto, per i cittadini portoghesi;
- b) un permesso di soggiorno, una carta di identità o un passaporto, per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea;
- c) un permesso di soggiorno, una carta di identità o un passaporto stranieri, per cittadini di paesi non UE».

SLOVENIA

I cittadini stranieri devono provare la loro identità tramite un documento straniero di viaggio, una carta di identità personale o altro documento adeguato stabilito dal paese di origine del cittadino straniero e comprovante la sua identità, un documento di viaggio per stranieri, una carta di identità personale per stranieri, una carta di identità per l'attraversamento delle frontiere o un altro documento pubblico rilasciato da un'autorità statale e corredato di una fotografia da cui sia possibile accertare l'identità del cittadino straniero. Su richiesta di un funzionario di pubblica sicurezza, i cittadini stranieri devono provare la loro identità tramite i documenti di cui sopra ed esibire un permesso da cui risulti che sono entrati e che risiedono legalmente nella Repubblica di Slovenia [articolo 75 Ztuj-1-UPB3, Ur. l. RS (Gazzetta ufficiale slovena) n. 107/2006].

I cittadini stranieri che, su richiesta di un funzionario di pubblica sicurezza, non esibiscono un documento che dimostri che sono legittimati a entrare e soggiornare nel paese o che, sempre su richiesta di un funzionario di polizia, non provano la loro identità sono passibili di un'ammenda pari a 20 000 SIT (EUR 83,46) (articolo 97, paragrafi 3 e 4, Ztuj).

SLOVACCHIA

Ai sensi dell'articolo 21, lettere c) e d), del codice frontiere Schengen, in caso di soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o portare con sé documenti di identità, nonché l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 22 della convenzione Schengen. In seguito alla soppressione del controllo di frontiera, l'obbligo per i cittadini di paesi terzi (analogamente all'obbligo per i cittadini slovacchi) di essere in possesso di un documento di viaggio

valido finché soggiornano nella Repubblica slovacca (tra cui, se necessario, visto, carta di identità o permesso di soggiorno) resterà probabilmente in vigore. Resterà altresì in vigore l'obbligo di registrazione per gli stranieri ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, della legge n. 48/2002.

FINLANDIA

Legge sugli stranieri (301/2004), articolo 13 — Passaporti

I cittadini stranieri che entrano e soggiornano in Finlandia devono essere in possesso di un passaporto valido rilasciato dalle autorità del loro paese di origine o di residenza e, su richiesta, devono esibirlo alle autorità preposte ai controlli di frontiera o agli agenti di pubblica sicurezza.

La legislazione nazionale non prevede l'obbligo di portare con sé documenti di identità durante la visita nel paese.

SVEZIA

Le disposizioni nazionali relative all'articolo 21, lettera c), sono riportate nel capitolo 9, paragrafo 9, della legge sugli stranieri, che recita:

9. Lo straniero che soggiorna in Svezia è tenuto, su richiesta di un funzionario di pubblica sicurezza, ad esibire un passaporto o altro documento comprovante il suo diritto di soggiornare in Svezia. È inoltre tenuto, su convocazione dell'ufficio immigrazione o delle autorità di pubblica sicurezza, a presentarsi presso tale ufficio o presso le autorità di pubblica sicurezza e fornire informazioni sulla sua presenza in Svezia. Se non si presenta, le autorità di pubblica sicurezza hanno facoltà di prelevarlo. Se in base alla sua situazione personale o per altri motivi si presume che potrebbe non rispondere ad un'eventuale convocazione, lo straniero potrà essere prelevato senza previa convocazione.

La guardia costiera è tenuta a collaborare alle attività di controllo delle forze di pubblica sicurezza, in primo luogo attraverso i controlli sul traffico marittimo. Se la guardia costiera svolge un controllo, è necessario esibire il passaporto o altro documento al funzionario della stessa.

I controlli ai sensi del primo e del secondo comma possono essere eseguiti solo se sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero non sia legittimato a soggiornare in Svezia oppure in presenza di altri motivi speciali che giustificano un controllo.

ROMANIA

L'articolo 104 della legge sugli stranieri n. 194/2002 stabilisce che:

- 1) Il permesso di soggiorno comprova l'identità dello straniero e il suo diritto a soggiornare in Romania, nonché il periodo e lo scopo per cui gli è stato concesso tale diritto;

- 2) Il titolare del permesso di soggiorno è tenuto a portarlo sempre con sé, a non cederlo e a esibirlo alle autorità competenti ogniqualvolta lo richiedano.

ISLANDA

Secondo la legislazione nazionale, i cittadini islandesi non sono tenuti a portare con sé documenti di identità. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 15, quinto comma, della legge sulle forze di pubblica sicurezza, la polizia può chiedere a una persona (di nazionalità islandese o straniera) di dichiarare il proprio nome, numero del documento di identità e indirizzo e di esibire un documento di identità comprovante quanto dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge sugli stranieri n. 96/2002, lo straniero che faccia ingresso in Islanda deve essere munito di un passaporto o altro documento di identità riconosciuto come documento di viaggio, salvo disposizioni contrarie del ministro della Giustizia. In conformità dell'articolo 53 della stessa legge, lo straniero, su richiesta della polizia, è tenuto ad esibire un documento di identità e, se necessario, a fornire informazioni per l'accertamento della sua identità e della legalità del suo soggiorno in Islanda.

Il ministro della Giustizia ha facoltà di disporre che durante il loro soggiorno in Islanda, gli stranieri, esclusi i cittadini danesi, finlandesi, norvegesi e svedesi, siano sempre tenuti a portare con

sé il passaporto o altro documento di identità. Il ministro ha facoltà di esentare altri stranieri da questo obbligo.

Come esposto sopra, le autorità islandesi hanno a disposizione mezzi sufficienti per obbligare un cittadino straniero a possedere e portare con sé documenti di identità, sia al momento dell'ingresso in Islanda che durante il soggiorno nel paese. La soppressione dei controlli di frontiera alle frontiere interne non pregiudica l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

NORVEGIA

La legge sull'immigrazione (legge relativa all'ingresso dei cittadini stranieri nel Regno di Norvegia e alla loro presenza nel Regno, del 24 giugno 1988, n. 64), all'articolo 44, primo comma, disciplina questa questione.

Tale articolo stabilisce che, su richiesta delle forze di pubblica sicurezza, gli stranieri devono esibire una prova della loro identità e, se necessario, fornire le informazioni per accertare la loro identità e la legalità della loro presenza nel Regno.

Pertanto, in base a questa disposizione, gli stranieri sono tenuti a possedere e portare con sé documenti di identità. Per i cittadini norvegesi non sussiste un obbligo equivalente.

Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen)

Obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 21, lettera d)

(2008/C 18/04)

BELGIO

Tale obbligo è enunciato dettagliatamente nelle misure seguenti:

- Sezione 5 della legge del 15 dicembre 1980 relativa all'accesso sul territorio, al soggiorno, all'insediamento e all'allontanamento degli stranieri:

«Gli stranieri che non soggiornano presso una struttura tenuta per legge a registrarli come viaggiatori, devono registrarsi presso l'amministrazione del comune in cui soggiornano entro tre giorni lavorativi dal loro ingresso nel regno, a meno che non rientrino in una delle categorie di stranieri che il re ha dispensato da questo obbligo.

Il re stabilisce il metodo di registrazione e la forma del documento emesso all'atto della registrazione comprovante la registrazione stessa.»

- Sezione 18 del regio decreto dell'8 ottobre 1981 relativo all'accesso sul territorio, al soggiorno, allo stabilimento e all'allontanamento degli stranieri:

«L'obbligo di registrazione presso le autorità locali non si applica a:

- 1) stranieri che, durante il loro soggiorno in Belgio, sono ricoverati presso un ospedale o presso una struttura simile per ricevere cure mediche;
- 2) uno straniero in fermo per accertamenti oppure trattenuto in un carcere o in una struttura di assistenza sociale.»

- Sezione 27 del regio decreto dell'8 ottobre 1981 relativo all'accesso sul territorio, al soggiorno, all'insediamento e all'allontanamento degli stranieri:

«I minorenni stranieri di età inferiore ai 15 anni, devono essere registrati presso le autorità locali da uno dei genitori oppure dalla persona o dall'istituzione cui il minorenne è stato affidato.»

- Sezione 28 del regio decreto dell'8 ottobre 1981 relativo all'accesso sul territorio, al soggiorno, all'insediamento e all'allontanamento degli stranieri:

«Gli stranieri che vivono in roulotte, automobili o imbarcazioni, sono tenuti a iscriversi entro il termine stabilito all'elenco degli stranieri presso il comune nel quale desiderano ricevere le comunicazioni ufficiali. Le autorità

comunali locali sono tenute a rilasciare un certificato che attesti la loro iscrizione all'elenco degli stranieri registrati presso il comune in questione.»

BULGARIA

L'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la propria presenza sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione di Schengen è disciplinato dalla legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria.

Articolo 18(1): «Al loro ingresso nella Repubblica di Bulgaria, gli stranieri devono compilare un modulo conforme al modello approvato dal ministero dell'Interno, nel quale dichiarano lo scopo della loro visita e indicano l'indirizzo al quale risiederanno.»

REPUBBLICA CECA

L'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul territorio della Repubblica ceca, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione di Schengen, è stabilito dalla legge n. 326/1999 Sb, sul soggiorno degli stranieri nel territorio della Repubblica ceca (capo VII, articoli 93-102 riguardanti la dichiarazione di soggiorno nel territorio).

A norma della legge, lo straniero è tenuto a dichiarare alla polizia la propria presenza sul territorio della Repubblica ceca entro 3 giorni dal suo arrivo.

DANIMARCA

La Danimarca ha deciso di non recepire l'articolo 22 dell'accordo di Schengen.

La legge sugli stranieri e il decreto sugli stranieri non riportano disposizioni riguardanti l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel paese se provengono da un altro paese Schengen.

GERMANIA

I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di comunicare la loro presenza sul territorio di uno Stato membro a norma dell'articolo 22 della convenzione di Schengen. Il corrispondente obbligo di dichiarazione di residenza è regolato in Germania

dalle disposizioni degli articoli 11, 14 e 16 della legge quadro in materia di dichiarazione di residenza (*Melderechtsrahmengesetz*) e delle relative norme vigenti nei Länder.

In base alla legge quadro in materia di dichiarazione di residenza o alle legislazioni dei Länder, esiste un obbligo generale di registrazione anagrafica, qualora ci si stabilisca in un'abitazione (obbligo di notifica di residenza) e un obbligo di notifica al momento del trasferimento all'estero (notifica di cambio di residenza). A tali obblighi di notifica si è tenuti ad ottemperare entro una o due settimane dopo il trasferimento in un'abitazione o dopo l'uscita da un'abitazione con l'annullamento dell'indirizzo in Germania. Le autorità competenti sono quelle comunali.

L'obbligo generale di notifica vale sia per i tedeschi che per gli stranieri. Non esiste distinzione tra cittadini stranieri provenienti da paesi UE e cittadini di paesi terzi.

L'obbligo specifico di registrazione in centri di ricovero, ospedali o case di accoglienza non modifica l'obbligo generale di notifica.

ESTONIA

Ai sensi dell'articolo 9 della legge sulle frontiere dello Stato [pubblicata sulla *Riigi Teataja* (Gazzetta Ufficiale) 1 1994, 54, 902; 2006, 26, 191], le frontiere dello Stato possono essere attraversate presso posti di controllo ai valichi di frontiera. Per questo motivo non è necessaria la notifica di presenza.

GRECIA

L'articolo 87, paragrafi 1 e 2, della legge 3386/2005 dispone che i cittadini di paesi terzi, all'atto dell'ingresso in Grecia, dichiarino immediatamente il loro arrivo alle persone presso cui alloggiano, presentando il proprio passaporto oppure un altro documento di viaggio riconosciuto dalle convenzioni internazionali, un visto di ingresso oppure un permesso di soggiorno. Coloro che forniscono alloggio o residenza temporanea devono quindi comunicare immediatamente l'arrivo e la partenza degli stranieri da loro ospitati al comando di polizia e all'ufficio stranieri e immigrazione competente. Gli stranieri e le persone che violino le disposizioni in materia sono passibili di un'ammenda da 1 500 a 3 000 EUR.

SPAGNA

In base alla legge spagnola, ai cittadini di paesi terzi viene chiesto in certi casi di dichiarare il loro ingresso nel paese.

L'articolo 12 del regio decreto 2393/2004 del 30 dicembre 2004, che adotta i regolamenti di applicazione della legge organica 4/2000 dell'11 gennaio 2000 sui diritti e sulle libertà dei cittadini stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, stabilisce quanto segue:

1. «I cittadini stranieri che entrano nel territorio spagnolo in provenienza da un paese con il quale la Spagna abbia

sottoscritto un accordo di abolizione dei controlli di frontiera sono tenuti a dichiarare di persona il loro ingresso alle autorità spagnole di polizia.»

2. «Se tale dichiarazione non viene fatta al momento dell'ingresso, deve avvenire entro tre giorni lavorativi dalla data di ingresso presso un comando della polizia nazionale oppure presso un ufficio degli stranieri.»

FRANCIA

La legislazione francese dispone questo obbligo con gli articoli L. 531-2, R. 211-32, R.211-33, R.212-5 e R.212-6 del CESEDA (*Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile* — Codice che disciplina l'ingresso e il soggiorno degli stranieri e il diritto d'asilo), i quali sanciscono che i cittadini stranieri devono sottoscrivere una dichiarazione al momento del loro ingresso nel territorio metropolitano.

ITALIA

Queste informazioni saranno pubblicate in seguito.

CIPRO

I regolamenti 242/72, e successive modifiche, emanati nell'ambito della legge sugli stranieri e sull'immigrazione, capo 105, e successive modifiche, paragrafi 35 e 36, dispongono che uno straniero che arriva nella Repubblica di Cipro è tenuto a presentarsi entro sette giorni dal proprio arrivo presso il funzionario dell'anagrafe nel distretto in cui intende stabilire la propria residenza o nel quale prevede di soggiornare, il quale deve rilasciare un certificato di registrazione.

LETTONIA

I cittadini di paesi terzi che presentano domanda di permesso di soggiorno permanente o temporaneo nella Repubblica di Lettonia, devono dichiarare il loro luogo di residenza.

LITUANIA

Per i cittadini di paesi terzi non vi è l'obbligo di dichiarare la propria presenza sul territorio della Lituania ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22 della convenzione di Schengen.

LUSSEMBURGO

I cittadini di paesi terzi devono dichiarare la loro presenza nel paese entro 3 giorni presso il comune o presso la struttura alberghiera dove soggiornano.

UNGHERIA

L'articolo 88 della legge XXXIX del 2001 sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri sancisce che gli stranieri hanno l'obbligo di dichiarare il luogo in cui alloggiano alle autorità di polizia degli stranieri.

MALTA

Attualmente, i cittadini dei paesi terzi sono tenuti a rispettare solo le condizioni d'ingresso stabilite dalla Legge sull'immigrazione (capitolo 217) e dalla legislazione derivata. La legislazione di cui all'articolo 22 della Convenzione Schengen deve essere adottata prima dell'ingresso di Malta nella zona Schengen.

PAESI BASSI

L'articolo 4.4 del decreto sugli stranieri stabilisce che un cittadino straniero che entri sul territorio dei Paesi Bassi o ne esca attraverso una frontiera esterna è tenuto a farlo presso un valico, durante gli orari di apertura, e a rilasciare una dichiarazione a un funzionario responsabile del controllo di frontiera. In alcune circostanze il ministro ha la facoltà di concedere una deroga. Questo obbligo non si applica ai cittadini dei paesi del Benelux.

Anche l'accesso condizionato può essere soggetto all'obbligo di registrazione. Di massima, la procedura di registrazione prevede: dichiarazione entro tre giorni al reparto di polizia per gli stranieri del corpo regionale di polizia competente per il comune nel quale il cittadino straniero soggiognerà. Se l'ingresso cade un sabato, una domenica o un giorno di festività nazionale e il cittadino straniero non è in grado di adempiere all'obbligo di registrazione, sul documento di attraversamento della frontiera sarà riportata la seguente annotazione: «dichiarazione al più tardi entro (data)».

L'articolo 4.39 del decreto sugli stranieri stabilisce anche che un cittadino straniero privo di regolare domicilio deve presentarsi immediatamente di persona al commissariato di polizia competente per il comune nel quale soggiognerà.

L'articolo 4.47 del decreto sugli stranieri stabilisce quanto segue:

1. «Un cittadino straniero che soggiognerà regolarmente nei Paesi Bassi, come descritto nella sezione 8.i della presente legge, e che vi sia giunto per un soggiorno superiore a tre mesi, deve recarsi di persona, entro tre giorni dal suo arrivo nei Paesi Bassi, al commissario di pubblica sicurezza del corpo di polizia regionale competente per il comune in cui soggiognerà.
2. Nel calcolo del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, sarà tenuto conto di un eventuale soggiorno precedente nei Paesi Bassi nei sei mesi immediatamente precedenti l'arrivo.
3. Se il cittadino straniero è di età inferiore a 12 anni, la dichiarazione sarà resa dalla persona con cui vive o soggiognerà.»

L'articolo 4.48 del decreto sugli stranieri stabilisce quanto segue:

1. «Un cittadino straniero che soggiognerà regolarmente nei Paesi Bassi, come descritto nella sezione 8.i della presente legge, e che vi sia arrivato per un soggiorno massimo di tre mesi, deve recarsi di persona, entro tre giorni dal suo arrivo nei Paesi Bassi, al commissariato di polizia competente per il comune in cui è domiciliato.
2. L'obbligo di registrazione di cui al paragrafo precedente, per un cittadino straniero di età inferiore ai 12 anni, incombe alla persona con cui il cittadino straniero vive o risiede.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini stranieri che alloggino in una struttura alberghiera o presso un istituto il cui proprietario, locatario o gestore sia tenuto, a norma dei regolamenti comunali, a notificare l'erogazione del servizio di pernottamento alle autorità competenti.»

L'articolo 4.49 del decreto sugli stranieri stabilisce quanto segue:

1. «Un cittadino straniero in possesso di un visto o di un documento per l'attraversamento delle frontiere, sul quale l'autorità competente abbia apposto un'avvertenza, in base alla quale il cittadino straniero è tenuto a presentarsi presso la polizia per gli stranieri dei Paesi Bassi, si recherà di persona, entro tre giorni dal suo arrivo nei Paesi Bassi, al commissariato di polizia competente per il comune indicato nella nota di cui sopra.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno stato firmatario del trattato che istituisce la Comunità europea, dell'accordo sullo spazio economico europeo, oppure a cittadini della Svizzera.»

L'articolo 4.50 del decreto sugli stranieri stabilisce quanto segue:

1. «Il cittadino straniero che entra nei Paesi Bassi per cercare lavoro come marinaio a bordo di un'imbarcazione, si recherà di persona al commissariato di polizia competente per il comune nel quale sta cercando lavoro, entro tre giorni dal suo arrivo nei Paesi Bassi.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno stato firmatario del trattato che istituisce la Comunità europea, dell'accordo sullo spazio economico europeo, oppure a cittadini della Svizzera.»

AUSTRIA

Articolo 5 della legge federale austriaca relativa all'obbligo di registrazione presso la polizia, del 1991 (MeldeG), Gazzetta ufficiale austriaca 1992/9 nella versione della Gazzetta ufficiale austriaca I 2006/45

Sistemazione in strutture alberghiere

«1. Chiunque alloggi come ospite in strutture alberghiere, indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve essere iscritto al più presto nel registro degli ospiti, e comunque entro 24 ore dall'arrivo.

2. Per chiunque lasci la sistemazione come ospite presso una struttura alberghiera, la partenza deve essere segnalata sul registro degli ospiti, nell'arco delle 24 ore precedenti o al massimo subito dopo la partenza.

3. Gli appartenenti a comitive turistiche composte da almeno otto persone sono esentati dall'obbligo di registrazione di cui ai paragrafi 1 e 2, tranne il capogruppo, ove quest'ultimo all'arrivo presso la struttura ricettiva, fornisca all'albergatore o al suo rappresentante autorizzato un elenco collettivo per l'intero gruppo in cui siano indicati i nominativi, le nazionalità e, nel caso di ospiti stranieri, tipo, numero e ufficio di emissione del documento di viaggio. Questa disposizione si applica solo se la comitiva turistica alloggia insieme nello stesso albergo per un periodo non superiore a una settimana.

4. Qualora la sistemazione in una struttura alberghiera duri più di due mesi, l'ospite deve registrarsi anche presso le autorità competenti. La registrazione deve avvenire entro tre giorni dallo scadere dei due mesi; negli altri casi sono d'applicazione, mutatis mutandis, gli articoli 3 e 4.»

Articolo 6 della legge federale austriaca relativa all'obbligo di registrazione presso la polizia, del 1991 (MeldeG), Gazzetta ufficiale austriaca 1992/9 nella versione della Gazzetta ufficiale austriaca I 2006/45.

«Gli stranieri soggetti all'obbligo di registrazione che cercano un lavoro retribuito sul territorio della Repubblica d'Austria, per il quale è necessario un permesso ufficiale, a prescindere dagli obblighi di iscrizione di cui all'articolo 5, devono presentarsi presso le autorità competenti per far registrare e cancellare la loro presenza. Mutatis mutandis sono d'applicazione gli articoli 3 e 4.»

Articolo 3 della legge sull'obbligo di registrazione (MeldeG) — sistemazione in appartamenti; registrazione

«1. Chiunque alloggi in locali in affitto deve essere registrato presso le autorità competenti entro tre giorni dall'inizio del soggiorno.

2. Il modulo di registrazione deve essere debitamente e interamente compilato per ogni persona da registrare. Se i locali sono situati in un edificio con più interni, l'alloggio deve essere individuato a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della legge austriaca sui servizi postali, del 1997.

3. Per la registrazione è necessario l'apposito modulo, debitamente compilato, unitamente ai documenti ufficiali recanti i dati di identificazione [articolo 1 (5a)] — escluso il numero di iscrizione nel registro anagrafico — della persona che occupa l'alloggio, la quale deve collaborare all'accertamento della propria

identità. Se la persona dichiara questo alloggio come sua residenza principale e se in precedenza aveva già dichiarato un'altra residenza principale sul territorio austriaco, eventuali cancellazioni o modifiche di registrazione [articolo 11, paragrafo 2] per l'alloggio precedente devono avvenire contestualmente presso l'anagrafe competente per la località di residenza principale.

4. L'anagrafe deve confermare per iscritto la registrazione e, se del caso, eventuali modifiche o cancellazioni di registrazioni. Ciò avviene apponendo la conferma della registrazione su una copia riportante gli aggiornamenti delle registrazioni, ricavati dalla banca dati generale oppure — se la parte soggetta all'obbligo di registrazione ne fa richiesta — su un estratto che ne indichi le modifiche più recenti della registrazione. Se, nel corso di una registrazione, si provvede a modificare i dati presso un ufficio anagrafico competente ai sensi del paragrafo 3, spetta a quest'ultimo introdurre la modifica nel registro anagrafico centrale; all'ufficio anagrafico interessato (paragrafo 1) deve essere data la possibilità di accedere al registro anagrafico centrale per attingere informazioni.»

Articolo 4 della legge sull'obbligo di registrazione (MeldeG) — Sistemazione in locali in affitto; cancellazione della registrazione

«1. Chiunque cessa di risiedere in un locale in affitto deve far cancellare la propria registrazione presso l'anagrafe entro i tre giorni precedenti o successivi.

2. Purché si forniscano prove documentali dell'identità della persona soggetta all'obbligo di registrazione, la cancellazione può essere effettuata anche dall'ufficio anagrafico competente per la nuova registrazione.

3. Ogni cancellazione anagrafica deve essere effettuata compilando debitamente per intero il relativo modulo.

4. L'ufficio anagrafico deve apporre una conferma scritta della cancellazione sull'estratto della banca dati generale (articolo 16) e consegnarla alla parte interessata oppure, su richiesta di quest'ultima, apporre la conferma della registrazione su un estratto dei dati di registrazione aggiornati alla modifica più recente, quale prova documentale dell'avvenuta cancellazione della registrazione. Se la cancellazione della registrazione avviene presso l'ufficio anagrafico di cui al paragrafo 2 oppure all'articolo 3, paragrafo 3, spetta a tale ufficio modificare il registro anagrafico centrale; all'ufficio anagrafico interessato (paragrafo 1) deve essere data la possibilità di accedere al registro anagrafico centrale per attingere informazioni.»

Articolo 1 della legge sull'obbligo di registrazione (MeldeG) — Definizione dei termini

«5a. Per dati identificativi si intendono i nomi, il sesso, i dati di nascita (località, data, Land o Stato, rispettivamente per località austriache o estere), il numero di iscrizione al registro anagrafico (numero del registro anagrafico centrale) e la nazionalità; nel caso di stranieri anche il tipo, il numero, l'ufficio e la data di emissione del documento di viaggio.»

Articolo 11 della legge sull'obbligo di registrazione (MeldeG) — Modifica dei dati registrati

«2. La modifica della registrazione deve avvenire entro un mese se le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 1a sono state eseguite all'estero oppure se la residenza principale viene trasferita verso un alloggio o nuovamente modificata senza connessioni con un reclamo (articolo 17). Nel far registrare il nuovo luogo di residenza, l'interessato deve fornire la prova documentale che la modifica è stata registrata nel precedente luogo di residenza principale.»

POLONIA

Ai sensi degli articoli 23-26 della legge sulla registrazione anagrafica e sui documenti di identità, del 10 aprile 1974 (Gazzetta ufficiale 06.139.993 e successive modifiche), gli stranieri che soggiornano sul territorio della Repubblica di Polonia sono tenuti a dichiarare la loro presenza secondo le modalità stabilite.

Gli stranieri che soggiornano in luoghi diversi da un albergo o da un alloggio fornito per motivi di lavoro, studio, cure mediche o vacanza, sono tenuti a dichiarare la loro presenza temporanea entro quattro giorni dall'attraversamento delle frontiere della Repubblica di Polonia.

Se il quarto giorno di presenza coincide con una festività, l'ultimo giorno utile per la dichiarazione è il giorno lavorativo successivo.

Il soggiorno temporaneo di una comitiva di turisti è dichiarato dal capogruppo, il quale è tenuto a presentare al direttore della struttura alberghiera, o al personale abilitato, un elenco dei componenti della comitiva, con i documenti di viaggio che li autorizzano a soggiornare sul territorio della Repubblica di Polonia.

1. All'atto della dichiarazione della propria presenza permanente, lo straniero deve fornire tutti i dati necessari unitamente alla carta di soggiorno emessa in seguito alla concessione del permesso di eleggere domicilio, al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, alla concessione dello status di rifugiato nella Repubblica di Polonia oppure alla concessione di un permesso di soggiorno tollerato.

2. All'atto della dichiarazione di soggiorno temporaneo per una durata inferiore a 3 mesi, lo straniero deve fornire tutti i dati necessari e presentare il proprio visto nonché ove abbia attraversato la frontiera in conformità a un accordo di abolizione o di limitazione degli obblighi di visto, un documento di viaggio, un documento di identità provvisorio per stranieri, una carta di soggiorno oppure un permesso di soggiorno a tempo determinato, un permesso di eleggere domicilio oppure un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'attestato del suo status di rifugiato nella Repubblica di Polonia oppure un permesso di soggiorno tollerato.

PORTOGALLO

L'articolo 26(1) del decreto legge 244/98, dell'8 agosto 1998, modificato dal decreto legge 34/2003 del 25 febbraio 2003,

sancisce l'obbligo di dichiarare l'ingresso nel paese: «Gli stranieri che entrano nel paese in provenienza da un altro Stato membro dell'UE attraverso una frontiera non assoggettata al controllo di frontiera, sono tenuti a dichiarare il loro ingresso entro tre giorni lavorativi».

ROMANIA

L'articolo 102 della legge sugli stranieri n. 194/2002 stabilisce che:

«1. Lo straniero entrato legalmente nel territorio rumeno è tenuto a notificarlo all'autorità territoriale competente entro 3 giorni dalla data di ingresso. I cittadini dell'UE e degli Stati membri dello SEE sono esentati da questo obbligo.

2. Ove soggiorni in una struttura alberghiera o turistica, lo straniero adempirà alle formalità di registrazione presso l'ufficio amministrativo, il quale comunicherà i dati necessari all'autorità di polizia competente.»

SLOVENIA

I metodi e le procedure per la registrazione e la cancellazione del soggiorno permanente e temporaneo, nonché per la registrazione e la cancellazione degli ospiti sono stabiliti dalla legge sulla registrazione del soggiorno (ZPPreb-UPB1, Ur. l. RS n. 59/2006), la quale sancisce l'obbligo di registrazione per gli stranieri secondo modalità che variano a seconda del tipo di soggiorno.

1. Sistemazione in una struttura turistica o alberghiera.

Le strutture turistiche o alberghiere sono infrastrutture destinate all'accoglienza delle persone per un pernottamento o per un alloggio (alberghi, motel, stazioni climatiche, pensioni, locande, agriturismi, villaggi turistici, campeggi, porti turistici, rifugi di montagna e altre case o edifici utilizzati per la sistemazione o l'alloggio).

L'arrivo degli stranieri che soggiornano in una struttura turistica o alberghiera deve essere segnalato presso il comando di polizia competente da chi eroga il servizio, e altrettanto vale per la partenza — sempre entro 12 ore (articolo 10(1) ZPPreb).

Per erogatore del servizio ricettivo si intende una persona giuridica, un imprenditore autonomo o una persona fisica che accoglie ospiti per un pernottamento o per un soggiorno, dietro pagamento oppure che offre un alloggio temporaneo a terzi nell'ambito delle proprie attività.

2. Soggiorno in strutture residenziali

Le strutture residenziali comprendono abitazioni per una persona, studentati e abitazioni per studenti, case per gli anziani, case di cura e altre strutture progettate come comunità abitative oppure per lo svolgimento di attività che prevedono il soggiorno 24 ore su 24.

Gli stranieri sprovvisti di permesso che soggiornano in una struttura residenziale devono essere registrati da chi eroga il servizio presso il comando di polizia competente, entro 3 giorni dal loro arrivo e devono essere cancellati entro tre giorni dalla loro partenza (articolo 10(2) ZPPreb). Gli stranieri con permesso che soggiornano in una struttura residenziale devono essere registrati da chi eroga il servizio presso il comando di polizia competente, entro 3 giorni dal loro arrivo e devono essere cancellati entro tre giorni dalla loro partenza (articolo 11(2) ZPPreb).

3. *Soggiorno in luoghi diversi dalle strutture turistiche, alberghiere o residenziali*

Gli stranieri sprovvisti di permesso e che non soggiornano in una struttura turistica o alberghiera, devono registrarsi presso il comando di polizia competente entro tre giorni dall'attraversamento della frontiera o dal cambio di sistemazione e devono cancellare la registrazione prima di partire (articolo 10(3) ZPPreb). Gli stranieri muniti di un permesso di soggiorno in corso di validità che non hanno registrato il loro domicilio permanente o temporaneo nella Repubblica di Slovenia presso un'amministrazione locale, devono registrarsi presso l'amministrazione locale entro tre giorni da un cambiamento di domicilio (articolo 12(3) ZPPreb).

Gli stranieri con permesso di soggiorno devono dichiarare il loro domicilio temporaneo presso l'amministrazione locale entro tre giorni dal cambiamento di domicilio qualora siano ospitati o soggiornino temporaneamente al di fuori del loro domicilio permanente o temporaneo, in strutture come case o appartamenti per vacanze e simili (che non siano strutture turistiche o alberghiere), ove intendano restarvi per più di 60 giorni e abbiano già registrato presso un'amministrazione locale un domicilio permanente o temporaneo (articolo 12(1) ZPPreb).

4. *Sistemazione in una casa di cura*

Gli istituti sanitari che ospitano stranieri per cure mediche devono notificarlo all'ente competente entro 24 ore dal loro arrivo (articolo 84 Ztuj).

SLOVACCHIA

Queste informazioni saranno pubblicate in seguito.

FINLANDIA

Legge sugli stranieri (301/2004) sezione 130 paragrafo 3

«Un cittadino non UE o uno straniero equiparabile deve presentarsi alle autorità entro tre giorni dal suo ingresso nel

paese. Altre disposizioni relative alla dichiarazione possono essere emanate tramite decreto del ministro degli Interni.»

SVEZIA

Non esistono disposizioni nazionali relative all'articolo 21(d), al di fuori del capo 6, articolo 13, della legge sugli stranieri, che stabilisce quanto segue.

«Chiunque gestisca un albergo, una pensione o un altro tipo di attività di accoglienza retribuita deve accertarsi che gli stranieri forniscano i propri dati compilando di persona e firmando un modulo di registrazione. La direzione nazionale della polizia ha la facoltà di fissare quali dati debbano essere forniti.

Lo straniero deve provare la sua identità presentando un documento di identità valido.»

ISLANDA

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1 della legge sugli stranieri n. 96/2002, il cittadino di un paese terzo che ha ottenuto un permesso di soggiorno in Islanda, è tenuto a dichiarare la propria presenza alle autorità entro una settimana dal proprio arrivo. La stessa regola si applica a un cittadino di un paese terzo che intenda presentare richiesta di permesso di soggiorno o che sia tenuto a essere provvisto di un permesso di soggiorno.

NORVEGIA

Questa materia è disciplinata dalla legge sull'immigrazione, sezione 23, articolo primo, relativo all'obbligo di registrazione in seguito all'attraversamento delle frontiere esterne, che recita:

«Chiunque arrivi nel regno deve immediatamente recarsi al controllo passaporti o al comando di polizia più vicino.»

Inoltre, la legge sull'immigrazione, sezione 14, articolo primo, impone ai cittadini stranieri di dichiarare la propria presenza sul territorio:

«Ogni cittadino straniero al quale sia stato concesso un permesso di lavoro o di soggiorno prima del suo ingresso, deve presentarsi presso la polizia locale entro una settimana dall'ingresso sul territorio. Lo stesso vale per i cittadini stranieri che intendano presentare richiesta per tale permesso o che comunque necessitino dello stesso.»